



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

*** * ***

Parere n. 3 dell' 11/12/2020

Piano:	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i> <i>Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020</i> <i>Rapporto Preliminare</i> ID_VIP: 5141
Proponente:	<i>Terna Rete Italia S.p.A.</i>
Autorità procedente:	<i>Ministero dello Sviluppo Economico</i>

La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*

- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
- l'art. 11, recante *“Modalità di svolgimento”* e, in particolare, il comma 2 lett. c secondo cui l'autorità competente *“esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”*;
 - l'art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
 - il comma 1 secondo cui *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle 'attività di elaborazione di piani e programmi, con l' autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*;
 - il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS
 - il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
 - la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
 - la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”* fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
 - le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*;
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- Le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003"*;
- La *"Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018

PREMESSO che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo l'affidamento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;
- l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che l'approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;
- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;

DATO ATTO:

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) ha inizialmente presentato un Rapporto Preliminare Ambientale che comprendeva le annualità 2019 e 2020. Con lettera prot. DVA/2019/33591 in data 27/12/2019, viene comunicata la non procedibilità della istruttoria e si chiede che ad ogni Piano di Sviluppo corrisponda un'istanza di VAS. Nella successiva comunicazione prot. MATTM/2020/30936 del 04/05/2020, si riporta quanto segue: "Facendo seguito alla comunicazione suddetta, il Proponente ha quindi provveduto al ritiro dell'istanza, con nota acquisita da questa Direzione al prot. MATTM.I.6619 del 03.02.2020.
- che Terna in data 20/02/2020 con nota prot. P20200012228 ha trasmesso nuova istanza per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping sul "Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020" allegando il Rapporto Preliminare e chiedendo l'avvio della fase di consultazione su detto Rapporto ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs 152/2006; con separata istanza il Proponente ha chiesto l'avvio di analoga procedura sul "Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019" (procedura identificata con IDVIP5094);
- che la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. MATTM/17696 in data 9/03/2020;
- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/30937 in data 4/05/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/1188 in data 5/05/2020, ha trasmesso la nota sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e comunicato che "la consultazione, come richiesto dal Proponente con nota *acquisita da questa Direzione al prot. MATTM/18695 dell'11/03/2020, si concluderà entro 60 gg. a partire dalla data di comunicazione dell'avvio della consultazione*";
- che la consultazione ex art. 13, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006 sul Piano è stata avviata in data 16/05/2020;
- che i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito elencati hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (in seguito "RA") (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7370/10658?Testo=&RaggruppamentoID=1059#form-cercaDocumentazione>);

N.	Ente – Soggetto	Codice Elaborato	Data
1	Regione Toscana (Verbale riunione tecnica del 17.07.2019)	ALL. 1	17/07/2019
2	DG RIA (lettera di trasmissione documentazione TERNA)	MATTM/2020/12058	20/02/2020
3	Regione Valle d'Aosta	MATTM/2020/18582	11/03/2020
4	Parco Archeologico di Ostia antica	MATTM/2020/22650	31/03/2020
5	Regione Marche	MATTM/2020/22702	31/03/2020
6	ARPA Veneto (Allegato)	ALL. 1	03/04/2020
7	Arpa Veneto (Nota di trasmissione)	MATTM/2020/23892	03/04/2020
8	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM/2020/24032	03/04/2020
9	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM/2020/24833	07/04/2020
10	Regione Lombardia	MATTM/2020/25460	09/04/2020
11	ARPA Sicilia	MATTM-2020-0033027	08/05/2020
12	Regione Liguria (Allegato)	ALL. 1	08/05/2020
13	DG SUA	MATTM/2020/33733	11/05/2020
14	ARPAT - Direzione Tecnica - Settore VIA/VAS	MATTM/2020/34696	14/05/2020
15	Regione Veneto	MATTM/2020/35341	15/05/2020
16	DG SUA	MATTM/2020/35556	18/05/2020
17	Regione FVG	MATTM/2020/36996	21/05/2020
18	Provincia Autonoma di Trento	MATTM/2020/37832	22/05/2020
19	ARPA Basilicata	MATTM/2020/37607	22/05/2020
20	Regione Toscana (Nota di trasmissione)	MATTM/2020/37783	22/05/2020
21	ARPA - FVG	MATTM/2020/38644	26/05/2020
22	ARPA FVG	MATTM/2020/38644	26/05/2020
23	DG ECI	MATTM/2020/39438	28/05/2020
24	Regione Liguria (Nota di trasmissione)	MATTM/2020/40124	29/05/2020
25	Regione Piemonte (PDS 2019 e 2020)	MATTM/2020/45287	16/06/2020
26	ARPA Puglia	MATTM/2020/57124	22/07/2020

- che il contenuto delle suddette osservazioni dei SCMA a carattere generale è condiviso e riportato in sintesi, insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere;
- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/52888 in data 8/07/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/2146 in data 9/07/2020, ha comunicato che il proponente *con nota prot. TERNA/P20200037035 del 19/06/2020, acquisita con prot. MATTM/47336 in data 22/06/2020, in riferimento ai Piani di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020, ha richiesto a questa Direzione di valutare l'opportunità di sviluppare il Rapporto ambientale in un unico documento per entrambe le annualità, così come avvenuto*

per i Piani 2013-2014-2015 e 2016-2017” e di concordare “sulla proposta di Terna di far confluire le due procedure per il PdS 2019 e 2020 in un’unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l’elaborazione di un Rapporto ambientale (RA) che, tenendo conto di tutte le osservazioni formulate sia sul RP del PdS 2019, che sul RP del PdS 2020, analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulata”;

- che questa Commissione con nota prot. n. CTVA/2265 in data 17/07/2020, ha riscontrato la nota della Divisione sopra citata comunicando che *“si concorda con la metodologia indicata, ma se ne ravvisa l’inapplicabilità al caso concreto in ragione del fatto che TERNA ha presentato per le due annualità due Rapporti Preliminari (RP) sostanzialmente identici. Di conseguenza, mancano agli atti quelle acquisizioni, come ad esempio le osservazioni degli SCA sui RP relative a ciascun anno che, secondo la nota che si riscontra, dovrebbero essere riferite e pertinenti rispetto a ciascun PdS, cosa impossibile in presenza di due RP sostanzialmente identici. Si ritiene pertanto che solo all’esito dell’implementazione da parte di TERNA dei singoli Rapporti Preliminari dei PdS, sarà possibile per questa Commissione analizzare e valutare “gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulativa”;*
- che con nota prot. MATTM/56471 del 20/07/2020, acquisita al prot. CTVA/2279 del 21/07/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura; con successiva nota prot. CTVA/2683 del 7/09/2020, il Presidente della Commissione ha inviato alla Divisione la proposta di modifica assegnazione indicando il nuovo Referente Istruttore;
- che questa Commissione con nota prot. n. CTVA/2484 in data 11/08/2020, a seguito dell’analisi effettuata sulla documentazione presentata sui Piani di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020, ha trasmesso alla Divisione una “Richiesta di integrazioni “unificate per i due Rapporti Preliminari relativi ai suddetti Piani di Sviluppo;
- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/78059 in data 5/10/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/3059 in data 6/10/2020, in riscontro alla suddetta nota della Commissione e agli esiti della riunione svolta in data 25/09/2020, ha comunicato che *si è concordato di elaborare, da parte della CTVA, un parere di scoping comprensivo delle integrazioni e degli approfondimenti anticipati alla Scrivente (nota prot. MATTM.I.76827 del 1-10-2020) che, di fatto, costituiranno parte di detto parere, al fine di indirizzare il Proponente alla redazione del RA;*

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell’attivazione della fase di verifica preliminare (scoping) sul Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020 consiste nel Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006;

- che ai fini dell'elaborazione del presente parere è stato esaminato, oltre il Rapporto Preliminare Ambientale, il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, in quanto, benché il documento relativo al PdS non sia compreso tra la documentazione trasmessa per l'istruttoria VAS, contiene l'individuazione degli interventi che al contrario, non sono stati indicati nel RPA, si è ritenuto, pertanto opportuno visionarlo;
- il Rapporto preliminare (in seguito RP) è così articolato:
 - Finalità del Rapporto Preliminare Ambientale;
 - Inquadramenti (Normativo della VAS;
 - Attività pianificatoria di Terna;
 - I Piani di Sviluppo e la VAS;
 - Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - La metodologia per il Processo di VAS;
 - L'oggetto di studio: la logica di formazione dei PDS e i suoi contenuti;
 - Lettura delle attività pianificatoria per obiettivi ed azioni;
 - Politiche, Piani e Programmi pertinenti;
 - Caratterizzazione ambientale;
 - Analisi dei potenziali effetti ambientali;
 - Indicazioni sulla metodologia del successivo RA;
 - Lettura degli esiti del monitoraggio VAS;
 - Indicazioni per il Piano di Monitoraggio.
 - (in allegato Indicatori di sostenibilità)

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006;
- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.

VALUTATO che il Rapporto Preliminare:

- non contiene informazioni esaustive che permettano, nell'ambito dell'analisi di contesto e nella descrizione delle caratteristiche dei Piani di sviluppo, di cogliere gli aspetti chiave, le criticità e le sensibilità dell'ambito di analisi interessato;
- non contiene una sintesi dello stato di avanzamento dei Piani di Sviluppo precedenti che possa delineare un quadro chiaro ed esaustivo degli interventi di sviluppo già inclusi e valutati nei suddetti Piani;

- non contiene una chiara esplicitazione dei singoli interventi (nuovi interventi o modifiche e implementazioni di interventi programmati negli anni precedenti) riferiti all'annualità oggetto del Rapporto Preliminare, della loro localizzazione e degli areali interferiti, segnalando la loro eventuale interazione con altri interventi di infrastrutturazione (previsti da piani, programmi, progetti) in atto sui medesimi territori;
- ha carattere esclusivamente di natura metodologica, peraltro già oggetto di valutazione positiva nell'ambito di istruttorie relative alle precedenti annualità di pianificazione e che, in virtù dello scopo del RPA, che è quello di “[...] fornire informazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano per consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”, si ritiene fondamentale che, ai fini dell'efficacia dell'attuale fase di consultazione, il livello di dettaglio dei contenuti sia consono al RPA e alla natura stessa della consultazione, proprio al fine di poter inquadrare la cornice entro cui in sede di RA tali aspetti saranno dettagliati. Inoltre non riporta una descrizione degli interventi previsti né l'indicazione delle aree interessate dagli stessi.

VALUTATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 di cui si riporta, di seguito, una sintesi dei principali argomenti trattati e per le quali si evidenzia che:

- alcune osservazioni sono stati evidenziati rimandi ad osservazioni identiche per il RPA riferito all'anno 2020;
- le osservazioni conclusive del presente parere, fanno esplicito riferimento, in alcuni casi, ad alcune delle osservazioni prodotte e trasmesse dagli SCA, altre benché non esplicitate, si intendono condivise e in linea con quanto contenuto nel testo del presente parere.

N.	Ente – Soggetto	Codice Elaborato	Data	Contenuto osservazioni
1	Regione Toscana	ALL. 1	17/07/2019	Verbale riunione tecnica del 17.07.2019 La riunione tecnica è stata indetta su proposta di ARPAT, si è svolta presso la sede della Regione Toscana di Piazza dell'Unità n.1 ed ha la finalità di avviare un percorso collaborativo e di confronto con TERNA riguardo alle procedure di VAS del Piano di Sviluppo. L'attenzione della riunione è rivolta al PdS 2018, per il quale è in corso la VAS, su cui la Regione Toscana (con il supporto di ARPAT) si è espressa in qualità di soggetto competente in materia ambientale ed ente territorialmente interessato, con la determina del NURV n. 1/SCA/2018 del 3/7/2018, e sul quale vi è già il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS (parere n. 2927 del 18/1/2019) che riprende pressoché tutte le questioni poste dalla Regione Toscana e da

				ARPAT. L'incontro è pertanto finalizzato ad analizzare alcuni punti dei contributi forniti da RT e ARPAT e a individuare tempi e modi per il loro recepimento nel Rapporto Ambientale. In particolare le questioni che si intende trattare nella riunione tecnica sono le seguenti: 1. elenco dei tratti di linea/stazioni elettriche dove saranno applicate le "azioni operative di funzionalizzazione", specificando nel dettaglio cosa sarà concretamente posto in essere; 2. definizione di uno specifico indicatore per valutare la variazione dell'esposizione della popolazione a seguito dell'applicazione delle azioni "operative di funzionalizzazione" di efficientamento e di rimozione limitazioni delle linee/ stazioni esistenti; 3. indicazione esplicita dei criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio; 4. definizione più esplicita di S(cem) per l'indicatore Ist20; 5. criteri e dati di ingresso del modello di calcolo utilizzato per definire l'ampiezza massima della distanza di prima approssimazione di un elettrodotto a 380 kV doppia terna, come da D.M. 29/5/2008, e contestuale dichiarazione che tale ampiezza è la massima possibile per ogni elettrodotto a 380 kV doppia terna; 6. indicazione esplicita che saranno inviati con cadenza annuale i dati di corrente alle Amministrazioni competenti e ad ARPAT per tutte le linee (comprese quelle ex RFI), con l'indicazione dei periodi di mancata disponibilità; 7. indicazione esplicita che saranno inviati con cadenza annuale alle Amministrazioni competenti e ARPAT i Rapporti di Monitoraggio dei PdS, aggiornati con i nuovi indicatori; 8. analisi delle criticità ambientali esistenti segnalate dalle Amministrazioni competenti e da ARPAT, prevedendo adeguate modalità di intervento. Apres la riunione Barbaro che introduce le colleghe (Bracci, Lietti, Giannardi) Responsabili dei Settore Agenti Fisici delle tre Aree Vaste di ARPAT e specifica che l'incontro nasce anche dall'esigenza di avere dei chiarimenti su osservazioni che vengono reiterate da anni nell'ambito delle procedure di VAS del PdS Terna (che ha validità annuale); TERNA ritiene che tali osservazioni siano state puntualmente riscontrate ad ogni
--	--	--	--	--

				procedura, ma sulle quali concorda che un incontro diretto possa facilitare i reciproci chiarimenti. Considerato che la Regione Toscana e ARPAT sono coinvolte anche nelle procedure autorizzative dei progetti, sarebbe efficace trovare alcune soluzioni con cui perseguire il contenimento degli impatti. Persia conferma l'opportunità dell'incontro comunicando che è stata appena avviata (15.07.2019) la consultazione sul RA del PdS 2018; l'Azienda, prendendo atto dei tempi procedurali della VAS applicata al PdS, che purtroppo superano di gran lunga l'annualità del medesimo PdS, ha ritenuto opportuno avviare la consultazione sul RA del PdS 2018, per non allungare ulteriormente i tempi della relativa procedura di VAS. L'incontro tecnico, che doveva essere propedeutico, viene pertanto svolto durante il periodo di consultazione ma viene ribadita la sua utilità ai fini della futura pianificazione. Persia presenta i colleghi che operano nelle seguenti aree/strutture: pianificazione (Ottino), area operativa di Firenze (Morandini), VAS-concertazione e autorizzazioni (Zanellato). Persia introduce inoltre il collega Bruno che segue il tavolo in collegamento da cellulare e che lavora al dispacciamento. Persia ripercorre le fasi procedurali svolte sui PdS 2016 e 2017, per i quali l'Azienda segnala che è appena stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il parere motivato (decreto ministeriale 204 del 8/7/2019) che conclude la procedura di VAS, cui seguirà l'approvazione dei medesimi PdS. Viene quindi affrontato il tema delle reti ex RFI ora acquisite da Terna: Barbaro sottolinea che è ipotizzabile un utilizzo progressivo più importante con conseguente aumento dei livelli di campo elettromagnetico. Chiede quindi se Terna può rendere nota la progressività di utilizzo e quindi i tempi degli interventi; parallelamente come Terna intende affrontare nella VAS del PdS l'incremento di campo elettromagnetico conseguente. Ottino sottolinea che l'utilizzo da parte di Terna di asset esistenti sottoutilizzati risponde anche ad una strategia ambientale, finalizzata alla minimizzazione del consumo di suolo: in presenza di criticità di rete Terna indaga le migliori soluzioni per superarle e viene sempre verificata la possibilità di magliare la rete con gli asset ex RFI sottoutilizzati, prima di fare nuovi elettrodotti con conseguente nuovo impegno di suolo. Le reti RFI
--	--	--	--	---

				vengono pertanto magliate con la rete Terna per aumentare la qualità del servizio, nel rispetto delle normative vigenti. ARPAT fa presente che le linee ex RFI, che prima svolgevano solo la funzione di alimentazione del trasporto ferroviario ora, essendo state integrate con la rete TERNA, svolgono anche la funzione di trasmissione e che pertanto durante l'attività di controllo su alcune di tali linee è stato verificato da ARPAT un aumento del carico di corrente. Il processo logico prevede l'analisi di scenario, l'individuazione delle criticità, la ricerca di soluzioni (ad esempio utilizzo di reti ex RFI in alternativa a nuove realizzazioni); nel PdS 2016 sono stati previsti in Toscana 3 interventi di questo tipo. ARPAT chiede se la lista degli interventi di questo tipo possa essere inserita nel PdS annuale con relativa valutazione degli effetti nel rapporto ambientale. Compito dell'Agenzia è valutare la variazione di esposizione e conseguentemente esprimere un giudizio nell'ambito della VAS, sull'aspetto di propria competenza; fermo restando che gli impatti restano nei limiti normativi, si vorrebbe poter valutare quegli interventi che producono variazioni significative in situazioni dove, magari, si partiva da valori quasi nulli di campo. Il nodo cruciale è quindi la possibilità di conoscere di anno in anno gli interventi di questo tipo in modo da poter comprendere le variazioni osservate sul territorio e avere consapevolezza delle ricadute/effetti nello stato variato. L'Agenzia ritiene che questa analisi critica delle variazioni di esposizione al campo debba rientrare nei documenti di valutazione ambientale, anche solo in termini di stime relative a configurazioni-tipo - non di dettaglio -, ma che renda evidenti le variazioni anche su intervalli di valori di campo magnetico inferiori ai limiti normativi (100 microTesla come limite di esposizione, 10 microTesla come valore di attenzione e 3 microTesla come obiettivo di qualità “Nella progettazione di nuovi elettrodotti ...” cfr. art. 4 del DPCM 8/7/2003). Parimenti nei documenti di valutazione dovrebbero essere resi trasparenti i criteri adottati per scegliere gli interventi, ad esempio in relazione all'urbanizzazione o meno dei territori attraversati dalle reti RFI, intorno alle quali si è spesso molto edificato visti i bassi carichi su tali reti. A tal proposito Terna specifica che il permesso di edificare è basato sulle fasce di rispetto, calcolate considerando solo la tipologia di conduttore, quindi indipendentemente dal carico degli
--	--	--	--	--

				elettrodotti. ARPAT evidenzia che la questione si pone non tanto per la futura edificazione quanto per le edificazioni pregresse presenti in maniera massiccia a ridosso delle linee ex RFI. ARPAT sottolinea anche, nel ruolo di controllore, che spesso viene a conoscenza di questi interventi direttamente sul campo mentre sarebbe trasparente e di aiuto anticipare quanto possibile nel PdS scelte ed interventi di questo tipo. Inoltre la questione delle reti RFI va vista insieme a quelli che Terna indica come interventi di funzionalizzazione che possono portare ad un aumento dei carichi; anche questi interventi andrebbero meglio codificati e indicate chiaramente quali tipologie rientrano in questa categoria. A titolo di esempio sarebbe necessario chiarire cosa si intende per “rimuovere le limitazioni”: a quali interventi si riferisce Terna? Il linguaggio utilizzato da Terna spesso assume connotazioni “gergali” che sono di difficile interpretazione per l'Agenzia, a maggior ragione sono di difficile comprensione per la popolazione che pure può partecipare alla consultazione pubblica nell'ambito della VAS del PdS. In generale si riscontra l'esigenza di una maggiore chiarezza e trasparenza nella descrizione degli interventi e nell'individuazione di quegli interventi che possono determinare incremento dei livelli di esposizione seppur al di sotto dei limiti normativi. Non per ultimo va ricordato, collegato a questo aspetto, che il sistema di indicatori del rapporto ambientale dovrebbe misurare la direzione in cui sta andando il piano in termini di incremento o diminuzione dell'esposizione: questo è un tema cruciale per una positiva valutazione ambientale del PdS. Terna precisa che la rete ex RFI, acquisita da Terna a dicembre 2015, si presenta in molti casi vetusta. L'azienda sta progressivamente aumentando le conoscenze e la capacità di controllo di tale rete: esistono piani quinquennali per l'acquisizione degli estremi di reti ex RFI. Il lavoro che Terna sta facendo sul sistema di controllo finalizzato alla progressiva conoscenza completa degli elementi di carico sulla rete ex RFI è molto complesso. ARPAT ribadisce che, stante la complessità ed il lavoro in progress, Terna potrebbe comunque impegnarsi a inserire progressivamente nei PdS informazioni relative alle tratte interessate con i medesimi tempi di aggiornamento conoscitivo che la società sta portando avanti: illustrare le novità, le nuove conoscenze e gli interventi che
--	--	--	--	--

				interessano la rete ex RFI. Ad esempio, nel PdS 2016, non emergeva che i 3 interventi di Piano riguardanti la Toscana fossero su rete ex RFI, sarebbe stato sufficiente, e peraltro molto banale, rendere evidente tale informazione. In ogni caso nel Piano potrebbe trovare spazio anche un'appendice con gli interventi realizzati l'anno precedente viste le difficoltà manifestate da Terna circa la programmabilità di questi piccoli interventi. Questi sono elementi utili che concorrono alla caratterizzazione dello stato attuale che è richiesto nel rapporto ambientale VAS: le informazioni sugli interventi realizzati concorrono all'aggiornamento del quadro conoscitivo circa l'esposizione della popolazione che è parte del RA. Terna ribadisce che lo stato di progressiva attuazione del PdS è contenuto nel documento "Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti" e che annualmente viene inviato alla Regione (Settore Energia) la fotografia dello stato della rete con relative isole di carico: questi sono i canali già esistenti per dare informazioni sull'esercizio della rete. Terna specifica inoltre che, per questi interventi, la DpA (distanza di prima approssimazione) è un vincolo e non cambia mai, in quanto non cambia la massima intensità di corrente ammessa. Circa questo ultimo aspetto, ARPAT ritiene che l'invarianza della DpA non sia mai stata dichiarata, ma ritiene questo aspetto di estrema importanza per chiarire le caratteristiche degli interventi che comportano la sostituzione dei conduttori ("azioni di funzionalizzazione"); a questo punto è quindi fondamentale uno sforzo di chiarezza nell'espone la tipologia di intervento e una maggiore precisione nel linguaggio. ARPAT, in qualità di soggetto con competenze ambientali chiamato ad esprimersi sulle "prestazioni ambientali" del PdS così come illustrate nel RA ad esso allegato, deve poter disporre di quadri conoscitivi ambientali solidi e completi (stato della rete, interventi fatti/programmati, ecc.) per poter esprimere considerazioni ambientali. Il campo magnetico è un elemento del quadro conoscitivo ambientale e concorre, al pari delle altre componenti ambientali, alla conoscenza dello stato ambientale e territoriale degli areali interessati dagli interventi. Inoltre, per la maggior parte delle linee, non essendo operativo il catasto, non sono note le specifiche DpA: perciò non è possibile valutare tale invarianza, per cui tali modifiche dovrebbero essere accompagnate dai valori delle DpA e dati su cui sono calcolate, ante e post l'intervento di
--	--	--	--	--

				funzionalizzazione. Terna prende atto dell'esigenza manifestata dall'Agenzia circa l'opportunità/necessità di meglio esplicitare concetti ed interventi, utilizzando un linguaggio più chiaro e trasparente, anche al fine di sgombrare il campo da equivoci e/o poca trasparenza sulle tipologie di interventi e relativi effetti ambientali. Su tale aspetto Terna garantisce il proprio impegno. In riferimento agli elementi conoscitivi sullo stato della rete Terna si impegna ad avviare una riflessione secondo due possibili ipotesi: • approfondire nel PdS e conseguentemente fornire, nell'ambito della VAS, il quadro conoscitivo sullo stato della rete da cui si possano desumere le macro-criticità di rete; • utilizzare altri canali e contenitori tipo il catasto della rete in fase di realizzazione. Secondo ARPAT la realizzazione del catasto è troppo indietro per fornire un supporto operativo nel breve termine; e comunque, nella trasmissione annuale dei dati di corrente inviata da Terna, potrebbe essere inviato anche un elenco di interventi realizzati nell'anno precedente. ARPAT rappresenta a Terna che il patrimonio di informazioni che la società dispone è di estrema importanza anche per l'operato dell'Agenzia anche nel contesto di altri procedimenti, quali le VAS relative agli strumenti urbanistici comunali: ad esempio per prevenire o escludere trasformazioni urbanistiche non compatibili con lo sviluppo della rete. In riferimento a quanto affermato da Terna circa l'invarianza delle DpA per gli interventi di funzionalizzazione, l'Agenzia chiede a Terna conferma anche del fatto che la corrente massima resta sempre invariata rispetto alla massima autorizzata. Terna conferma che per gli interventi di funzionalizzazione non vi sono modifiche delle DpA e del carico rispetto a quanto autorizzato. E' evidente che su questo punto è necessario nel RA del PdS essere chiari ed espliciti, poiché le differenze di linguaggio hanno determinato delle incomprensioni e soprattutto hanno determinato dei presupposti diversi da cui si sono mosse le osservazioni di ARPAT, ma anche della Commissione VIA-VAS (CTVIA) del MATTM (si veda il parere n. 2927 del 18/1/2019, pag. 41). Viene quindi affrontato il tema delle criticità segnalate da ARPAT. Il RA dovrebbe affrontare tali situazioni; trattasi di casi con livelli di campo inferiori ma prossimi ai limiti (10 μT) e pertanto dovrebbero essere situazioni prese in esame dalla
--	--	--	--	---

				valutazione ambientale e segnalate come problematiche da affrontare nel PdS. L'Agenzia ritiene che, a livello metodologico, le riflessioni circa le problematiche esistenti e da affrontare debbano essere contenute nella valutazione ambientale di un piano; il PdS pertanto, introitando le finalità della VAS, dovrebbe porre attenzione anche a queste situazioni ritenute da ARPAT critiche e ai miglioramenti che si intende perseguire, anziché orientarsi esclusivamente allo sviluppo della rete. A tal proposito viene segnalato che la normativa è orientata a conseguire progressivamente 3 microTesla (obiettivo di qualità ai sensi dell'art. 4 del DPCM 8/7/2003) secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 del DPCM 8/7/2003 e questo aspetto non può essere taciuto nel rapporto ambientale del PdS, a maggior ragione alla luce di quanto sostenuto da Terna all'inizio dell'incontro in merito al contenimento di sviluppi della rete che comportino aumento del consumo di suolo. ARPAT inoltre fa presente che è lo stesso parere del MATTM in fase preliminare che richiede l'indicazione delle "scelte per un dimostrato miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione ai CEM" (parere CTVIA n. 2927 del 18/1/2019, pag. 48). Le criticità segnalate dovrebbero quindi essere prese in considerazione nelle strategie di sviluppo, in particolare Terna potrebbe segnalare che nelle aree in cui il PdS prevede interventi di sviluppo della rete sono parallelamente previsti interventi per la risoluzione di "criticità" segnalate. Terna conferma che uno dei drivers alla base del PdS è la sostenibilità ambientale, per cui ogni intervento di sviluppo tiene conto di possibili razionalizzazioni di rete. Per motivi di tempo non viene affrontata la questione degli indicatori; viene comunque richiesto da ARPAT maggiore chiarezza sulla costruzione dell'indicatore Ist20. In ogni caso viene convenuto che a questo primo momento di confronto e chiarimento potranno seguirne altri, in relazione agli aspetti non esaminati nel corso dell'incontro ed alle successive valutazioni del PdS che Terna è tenuta a effettuare annualmente.
2	DG RIA.././ma riaadelaide .polizz/Documents/A DELAIDE /APAT-ISPRA/istr	MATTM/2020/12058	20/02/2020	<i>Terna: Lettera di trasmissione documentazione</i>

	uttorie via vas vias/VAS PdS TERNA/p er esperti/oss ervazioni 2020/2 DG RIA conf TERNA 12058 20_02_20 20.pdf			
3	Regione Valle d'Aosta	MATTM/2 020/18582	11/03/2020	2020 Vedere Osservazione 1 del 2019
4	Parco Archeologi co di Ostia antica	MATTM/2 020/22650	31/03/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 2 del 2019
5	Regione Marche	MATTM/2 020/22702	31/03/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 3 del 2019
6	ARPA Veneto	ALL. 1	03/04/2020	2020 Allegato Le considerazioni fornite specificatamente per il RAP del Piano di Sviluppo dell'annualità 2020 valgono, in misura della similarità dei due Rapporti trattando entrambi gli aspetti metodologici, anche per il RAP del Piano di Sviluppo dell'annualità 2019. I riferimenti ai capitoli/paragrafi sotto riportati riguardano il RAP del PdS 2020. Il RAP risulta ricco di informazioni che non sempre risultano di immediata lettura a causa, a volte, dell'uso di terminologie diverse per esprimere gli stessi concetti all'interno del documento. Sarebbe opportuna una maggiore schematizzazione dei concetti presentati. In generale nel RAP viene riportata la proposta metodologica per la definizione della portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale (RA). Si evidenziano, infatti, gli elementi tipologici (tipologia di azioni, fattori causali tipologici, tipologie delle misure di mitigazione e/o contenimento ecc) che saranno trattati successivamente nella predisposizione del Rapporto Ambientale (RA) su cui ci si attende gli approfondimenti menzionati. 5 LETTURA DELLA ATTIVITÀ

				PIANIFICATORIA PER OBIETTIVI ED AZIONI 5.2.5 Le azioni Nel RAP viene riportata la classificazione degli interventi di sviluppo proposti nei PdS, suddividendoli in diverse tipologie di “azioni”: azioni gestionali e azioni operative. Le azioni operative sono suddivise in: azioni operative su asset esistenti - Interventi di funzionalizzazione; Azioni Operative su asset esistenti – Interventi di demolizione e Azioni Operative - Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali. Pur condividendo in generale quanto riportato nel Rapporto in merito alla rilevanza degli effetti ambientali attribuita alle varie tipologie di azioni, gli effetti ambientali di tali azioni saranno determinati dalla modalità di conduzione delle varie tipologie di interventi che andranno valutate e approfondite nel RA. 7 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE L’ambito di influenza territoriale deve comprendere tutte le aree potenzialmente interessate dagli effetti del Piano, sulla base di una stima conservativa. Il RAP evidenzia che sarà svolta l’identificazione delle porzioni territoriali oggetto di caratterizzazione ambientale sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi. Si ritiene che la caratterizzazione ambientale dovrà essere condotta anche sulla base dei relativi effetti ambientali di tali categorie e tipologie. 7.2 La definizione dell’ambito di analisi Nella definizione dell’ambito di analisi si ricorda la definizione di Area Studio come “la porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione” e si assume che le aree di studio sono “la porzione territoriale entro la quale è ragionevole ritenere che si risolvano gli effetti territorializzabili”. Sulla base di ciò sono state stabilite le aree studio per ogni tipologia di azione (funzionalizzazione, demolizione e nuova infrastrutturazione) definendo specifiche porzioni territoriali. Si ritiene opportuno spiegare il processo attraverso il quale sono state definite le estensioni per le aree di studio come descritte nella figura 7-7 di pag. 89. 8 ANALISI DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 8.3 Gli effetti ambientali tipologici e loro valenza Con il compito di perseguire gli obiettivi sia a carattere tecnico-funzionale che ambientale, per ogni tipologia di azione di sviluppo sono stati
--	--	--	--	--

				individuati i relativi fattori causali, i potenziali effetti generati e la loro valenza. Nell'ambito dell'attribuzione della valenza (positiva o negativa) si ritiene necessario identificare meglio la motivazione di tale assegnazione: un esempio riguarda l'azione di funzionalizzazione in termini di "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" che risulta positiva ma non viene esplicitata in relazione ai relativi fattori causali (campi elettromagnetici, rumore, emissioni di inquinanti in atmosfera). 8.4 Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell'effetto Sulla base delle analisi approfondite che verranno condotte nel RA e in particolare sulla base delle esperienze maturate nelle prescrizioni/procedure autorizzative già in essere e degli esiti del monitoraggio VAS delle precedenti annualità, si suggerisce di predisporre, all'interno del documento, un paragrafo che evidenzia le possibili azioni da mettere in atto ai fini delle mitigazioni di impatti residui rilevati in relazione agli specifici interventi. Tali azioni potrebbero essere funzionali agli strumenti di pianificazione subordinati e ad eventuale progettazione, di concerto con le Amministrazioni territoriali competenti. 9 INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DEL SUCCESSIVO RA 9.5.1 Gli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione In questo paragrafo sono stati definiti gli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione. In Tabella 9-1 vengono evidenziati gli effetti ambientali potenzialmente connessi con le azioni e i relativi indicatori. Si suggerisce di verificare la coerenza di tale tabella con quanto riportato al paragrafo "8.2 Correlazione Azioni - Fattori causali" che tratta le tipologie di fattori di effetto utilizzate nell'assegnazione fattore causale-effetti-valenza: ad esempio per quanto riguarda i fattori che possono avere effetti sulla qualità della vita della popolazione, sono stati elencati (pg. 92) i campi elettromagnetici, il rumore e le emissioni di inquinanti in atmosfera, elementi non totalmente ricompresi negli indicatori riportati in Tab 9-1. Allegato I Si ritiene importante chiarire meglio il concetto di "superficie di indagine" o Sind presente nella definizione degli indicatori di sostenibilità ambientale territoriale menzionata nelle schede a partire da pg 142. In particolare, va chiarito come si correla la "superficie di indagine" con le aree territoriali e le aree di studio definite nel capitolo
--	--	--	--	--

				7.
7	Arpa Veneto	MATTM/2020/23892	03/04/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 4 del 2019 Lettera di trasmissione
8	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM/2020/24032	03/04/2020	2020 Vedere Osservazione 5 del 2019
9	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM/2020/24833	07/04/2020	2020 Vedere Osservazione 6 del 2019
10	Regione Lombardia	MATTM/2020/25460	09/04/2020	2020 Nucleo Tecnico Regionale VAS La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi fa presente quanto segue. Non essendo al momento ancora disponibile il Piano di Sviluppo 2020 e non essendo pertanto possibile sapere se i nuovi interventi previsti dal Piano stesso interesseranno – e in che misura - il territorio lombardo, in via del tutto generale si chiede che, qualora la realizzazione di tali interventi comportasse nuovo consumo di suolo agricolo, l'analisi ambientale venga condotta anche tenendo conto, come fonte dei dati sul tema “uso del suolo” (es. per la predisposizione degli indicatori di sostenibilità ambientale IST02 – Tutela del patrimonio forestale, IST03 – tutela degli ambienti naturali e seminaturali), degli applicativi “DUSAF 6.0 - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali”, e “valore agricolo dei suoli” (entrambi aggiornati al 2018), disponibili sul sito www.geoportale.regione.lombardia.it. L'applicativo DUSAF, i cui primi tre livelli gerarchici sono desunti da Corine Land Cover, contiene infatti, rispetto a quest'ultimo, indicazioni circa peculiarità del territorio lombardo, mentre l'applicativo “valore agricolo dei suoli” rappresenta la combinazione delle classi di uso reale dei suoli agricoli e della capacità d'uso degli stessi, consentendone una classificazione sulla base del loro valore intrinseco (vocazione agricola). Si chiede inoltre di aggiungere agli indicatori già presenti uno relativo al consumo di suolo agricolo (non solo delle aree agricole di pregio, di cui all'indicatore IST05), i cui effetti negativi sono

				non solo di carattere economico - produttivo, ma anche ambientale, dal momento che la perdita suolo agricolo comporta anche quella delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, fertilità, permeabilità, capacità di stoccaggio di carbonio organico, etc..). Le fonti dei dati citate in precedenza possono essere utilizzate anche per la definizione di questo indicatore. Nel capitolo 8.4 (“Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell’effetto”) del Rapporto Preliminare Ambientale vengono indicate, come misure di mitigazione degli interventi, ancorché rinviate nei dettagli alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale dei singoli progetti, alcune che a tutti gli effetti si configurano come misure di compensazione (ad esempio: interventi di ripristino ambientale-naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico; ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali; rimboschimenti; ricostituzione di zone umide). Si chiede pertanto di distinguere le due categorie di interventi (mitigazioni e compensazioni) e di prevedere, per quantificare le misure compensative, che nei progetti degli interventi sia contemplato un bilancio del valore ecologico delle aree interessate pre e post interventi stessi. In tali bilanci potranno così comparire, come segnalato anche alle pagg. 99 e 100 del Rapporto Preliminare Ambientale, gli interventi di demolizione di tratti di rete elettrica, che restituiscono aree di territorio liberate da infrastrutture elettriche e che nel Rapporto Preliminare Ambientale stesso vengono definite “una sorta di compensazione degli eventuali impatti ambientali residui”. La Direzione Generale Ambiente e Clima osserva quanto segue. La Struttura Natura e Biodiversità comunica di condividere i “Criteri generali per la VInC” illustrati nel Rapporto preliminare ambientale relativo al PdS 2020. La Struttura Autorizzazioni Ambientali osserva che: - E’ opportuno verificare se sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, quale area di studio, in particolare considerando l’ampiezza delle fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell’area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell’elettrodotto risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell’area di studio.
--	--	--	--	--

				- Al fine di consentire una più completa valutazione delle ricadute del piano, dovrebbero essere condotte valutazioni in termini di variazione della esposizione della popolazione all'induzione magnetica prevista a seguito dell'attuazione degli interventi del piano, utilizzando, per esempio, descrizioni in forma di istogrammi di distribuzione per intervalli di esposizione della popolazione. Ciò al fine di consentire di capire se l'attuazione del piano comporterà un miglioramento o un peggioramento della esposizione della popolazione, fermo comunque restando l'obbligo del rispetto dei limiti vigenti. - In particolare per gli interventi che comportino nuove realizzazioni di linee o funzionalizzazione che determini un maggiore sfruttamento della capacità delle linee esistenti e quindi un incremento della corrente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento della esposizione della popolazione all'induzione magnetica. - In particolare per gli interventi che comportino demolizione di linee aeree, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile riduzione della esposizione della popolazione all'induzione magnetica. La D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, esaminata la documentazione disponibile formula, per quanto di competenza, le seguenti rilevazioni. 1. Paragrafo 8.2 “Correlazione Azioni - Fattori causali”: i campi elettromagnetici sono individuati come fattori che possono produrre effetti sulla qualità della vita della popolazione nell'ambito dell'analisi degli effetti ambientali delle diverse tipologie di azioni. Si suggerisce di inserire, anche a livello preliminare, indicazioni più puntuali riferite al rispetto dell'obiettivo di esposizione a campi elettromagnetici di 3 microTesla fissato dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, specificando che per i relativi interventi debba essere prodotta, in fase di istanza autorizzativa, una valutazione delle condizioni di esposizione nei confronti dei reali recettori presenti in corrispondenza del tracciato, con calcolo delle distanze di prima approssimazione come da procedimento indicato nel d.m. 29 maggio 2008; ciò permetterebbe agli Enti competenti di confermare il rispetto degli obiettivi di qualità indicati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 per i recettori esistenti nelle reali condizioni sito-specifiche; 2. Allegato 1 “Gli indicatori di sostenibilità
--	--	--	--	---

				ambientale: le specifiche per il calcolo”: si suggerisce di introdurre, negli obiettivi di sostenibilità ambientale (p. 136 allegato 1), uno specifico obiettivo di minimizzazione dell’interazione con le aree montane contraddistinte dalla presenza di beni culturali e paesaggistici o aree inserite nelle reti Natura 2000, come ulteriore contributo alla tutela paesaggistica di tali contesti, che rivestono un ruolo chiave nelle politiche di tutela del paesaggio e, in parallelo, di rilancio dell’economia locale; 3. paragrafo 6.2.2 “Pianificazione a livello regionale”, tabella “Atti pianificatori di tutela del paesaggio”: si chiede di aggiornare la sezione relativa agli atti pianificatori di tutela del paesaggio, nella sezione di Regione Lombardia (pag. 76 di entrambi i rapporti) con l’aggiornamento del riferimento al PTR (Piano Territoriale Regionale) con la D.c.r. 26 novembre 2019 - n. XI/766 “Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2019” pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 14 dicembre 2019, che ha, appunto, apportato modifiche al medesimo PTR. Si ribadisce, in ultimo, l’esigenza di assicurare la coerenza tra le azioni e i programmi previsti dal Piano di Sviluppo 2020 e gli obiettivi delineati dalla Strategia Elettrica nazionale 2017 (SEN 2017) approvata con decreto Ministeriale 10 Novembre 2017, in particolar modo per quanto attiene gli obiettivi legati: ➤ al miglioramento dell’efficienza energetica (cap. 4 SEN 2017); ➤ all’impiego di fonti rinnovabili (cap 3: la SEN 2017 prevede di arrivare entro il 2030 ad una percentuale pari al 55% di impiego di fonti di energia rinnovabile nel campo elettrico); ➤ alla decarbonizzazione della generazione elettrica (cap 6 SEN 2017); ➤ alla sicurezza del sistema di distribuzione (cap 5 SEN 2017, con particolare attenzione all’impatto dei fenomeni meteorologici estremi, di grande attualità nel contesto regionale). ARPA LOMBARDIA osserva che il Documento preliminare relativo al Piano di Sviluppo Reti 2020 non esplicita gli interventi previsti ma solo la metodologia utilizzata per l’espletamento dei procedimenti di VAS, metodologia che peraltro risulta ormai consolidata da tempo e condivisa dai più e su cui ARPA Lombardia non ha nulla da eccepire. La mancanza di indicazioni relative agli interventi
--	--	--	--	--

				previsti, con particolare riferimento alla regione Lombardia, comporta “l'impossibilità” di fornire contributi specifici, fin dalle fasi preliminari della VAS, relativamente alle aree che potrebbero essere interessate dalle azioni del Piano. In considerazione di ciò e per quanto riguarda le future VAS, si suggerisce di richiamare e sintetizzare, all'interno di una tabella inserita nel Documento preliminare, gli interventi previsti e le relative aree geografiche in cui saranno attuati, specificando la tipologia di azione, cioè se si tratta di azioni gestionali (che non prevedono impatti ambientali) oppure azioni operative su asset esistenti o nuovi elementi infrastrutturali (che possono generare differenti impatti a seconda della tipologia di intervento: funzionalizzazione, demolizione o nuova realizzazione). In tal modo, conoscendo fin dalle fasi iniziali della VAS le aree interessate, nonché la tipologia di interventi previsti, è possibile evidenziare, con osservazioni al Documento preliminare, eventuali criticità ambientali note all'interno delle aree coinvolte dal piano e fornire indicazioni puntuali sulla valutazione degli impatti successivamente sviluppata nel Rapporto ambientale. Ciò premesso, in questa fase ARPA Lombardia non ha osservazioni da formulare e si riserva di inviare contributi sul Rapporto ambientale in caso di interventi previsti in Regione Lombardia. ATS L'ATS Insubria ritiene che il documento presentato sia coerente con quanto richiesto per l'attuale fase del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e comunica che, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, non emergono osservazioni specifiche in relazione alla proposta in oggetto. L'ATS della Brianza, considerato l'obiettivo 0As7 <i>"Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche"</i> ed i relativi indicatori lst19, lst20, lst21, ritenuto che l'indicatore lst20 <i>"Limitazione della esposizione ai CEM"</i> non sia rappresentativo della effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata, formula la seguente osservazione: 1. dall'analisi della documentazione trasmessa si osserva che tra gli indicatori proposti non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (comprendenti adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle
--	--	--	--	--

				ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli impianti in progetto. Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. L'ATS della Val Padana ritiene utile ribadire quanto espresso in merito ai precedenti Piani di Sviluppo. Gli studi epidemiologici hanno portato, da tempo, a includere i campi elettromagnetici a bassa frequenza (CM ELF) nel gruppo dei possibili cancerogeni (28) da parte di IARC (anno 2002). In particolare emerge l'ipotesi di un aumento di rischio di sviluppare leucemia infantile per esposizioni residenziali uguali o superiori a 0.4 microTesla. Inoltre un altro "ampio studio condotto nel 2009 sulla popolazione svizzera ha evidenziato un maggior rischio di morte per malattia di Alzheimer tra i soggetti residenti entro i 50 metri da linee elettriche di 220-380 Kv di tensione rispetto a soggetti a maggiore distanza". Sebbene la normativa DPCM 08/07/2003 abbia fissato per i campi elettromagnetici, il valore di attenzione di 10 microTesla e di qualità di 3 microTesla, questi risultano più alti rispetto a quelli che gli studi epidemiologici suggerirebbero di adottare a scopo cautelativo. Si richiama il "principio di precauzione", nato nell'ambito di tematiche strettamente ambientali ed entrato a far parte del "trattato Costitutivo dell'Unione Europea", il quale afferma che "in caso di minacce rilevanti o irreversibili alla salute dell'uomo o degli ecosistemi, l'incertezza delle conoscenze scientifiche non deve essere usata come giustificazione per rimandare l'applicazione di misure preventive che invece vanno intraprese con priorità". L'ATS Città Metropolitana di Milano ritiene che nel successivo Rapporto Ambientale dovranno essere specificate le azioni o gli interventi previsti sul territorio al fine di consentire alla scrivente ATS di effettuare le valutazioni di competenza, oltre ad eventuali previsioni in merito all'interramento delle linee, ove possibile, intesa come misura per la protezione della popolazione. L'ATS di Pavia, per quanto concerne la caratterizzazione ambientale (capitolo 7 del RPA), propone di inserire la categoria "Popolazione e salute umana" fra le categorie in base alle quali
--	--	--	--	--

				sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo nel Rapporto Ambientale (rif. Tabella 7-1, pag 84 dei RPA). Tale indicazione risulta tra l'altro coerente con gli "Obiettivi ambientali" o "Obiettivi di sostenibilità ambientale" che i Piani di Sviluppo intendono perseguire (rif. capitolo 5 dei RPA). Inoltre propone di meglio dettagliare le tipologie di interventi previsti quali "Azioni operative" dei Piani di Sviluppo e in particolare di specificare se e in quale tipologia siano ricompresi gli interventi di modifica della portata di corrente e di eventuale messa in rete di linee esistenti ma attualmente non utilizzate, ci si riferisce in particolare alle linee acquisite nel 2015 dalla Società Elettrica Ferroviaria Srl (Rete Srl). Riguardo l'Analisi dei potenziali effetti ambientali (capitolo 8 dei RPA), l'ATS di Pavia propone di includere nei "Fattori causali" che possono provocare effetti sull'ambiente a seguito della realizzazione di azioni di sviluppo gli interventi di modifica, aumento/diminuzione, della portata di corrente e gli interventi di messa in rete di linee elettriche esistenti precedentemente non utilizzate. Si consiglia l'interramento delle linee elettriche laddove transitino attraverso centri abitati e l'innalzamento dell'altezza delle campate su tutti i nuovi tratti per ridurre al minimo l'intensità di campo elettromagnetico sotto le linee stesse. Si ricorda che gli studi epidemiologici hanno rilevato possibili rischi per la salute, in particolare nell'età pediatrica, sopra un'intensità di campo di 0,4 microTesla¹. Per quanto questi risultati non siano certi, la possibilità di leucemie nei bambini consiglia la massima attenzione sui valori di campo generati in prossimità di insediamenti abitati. Nella tipologia di effetti prodotti dal fattore causale "Presenza di nuovi manufatti" - Azione operativa di sviluppo "Nuova infrastrutturazione" (rif. Tabella 8-8, pag. 95 dei RPA) si propone di aggiungere l'effetto definito "Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini" che tiene conto dei seguenti fattori: campi elettromagnetici, rumore, emissioni di inquinanti in atmosfera. Consorzi di bonifica Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ricorda che, pur condividendo e auspicando una tutela ambientale crescente, le interferenze della rete elettrica, soprattutto quelle interrato, con i reticoli idrici nel territorio comprensoriale e, in particolare, quelli di competenza consortile, devono essere progettate al fine di evitare interventi che possano modificare la funzionalità
--	--	--	--	--

				idraulica o peggiorare la valenza ecosistemica dei reticoli stessi. Nello specifico, il reticolo di competenza consortile è soggetto normativamente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica - approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016. Riguardo alla richiesta di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e/o nel Piano, si ritiene necessario che vengano prodotti degli elaborati grafici con il tracciato degli elettrodotti in progetto, ed eventualmente in dismissione, ad una scala non superiore al 1:50.000. L'Associazione Irrigazione Est Sesia non ha osservazioni in merito. Segnala che in data 19/06/2018 l'Associazione ha adottato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n° 4 il Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, consultabile sul sito web http://www.estsesia.it/amm-trasparente/pianificazione-comprensoriale-bonificairrigazione-tutela-del-territorio/ e sul sito web della Regione Lombardia dedicato ai procedimenti VAS. Coglie l'occasione inoltre per ricordare che qualora si intendesse procedere alla realizzazione di opere che interferissero con la rete consortile o proprietà dell'Associazione, è necessario fornire alla scrivente un'adeguata documentazione progettuale descrittiva e di dettaglio, al fine di individuare eventuali prescrizioni e consentirne l'autorizzazione. Si ricorda anche la necessità di normare tali interferenze con apposito atto concessorio da stipularsi con l'Ufficio Concessioni della scrivente. Nel caso di lavori di manutenzione delle opere esistenti che possano interferire con proprietà o attività di questa Associazione, si chiede di darne tempestiva comunicazione, al fine di poter rilasciare le autorizzazioni e di ridurre le sovrapposizioni con le consuete attività consortili. Parchi e Rete Natura 2000 Il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico, è sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel d.lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", art. 142, lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi". La l.r. 23/04/1990, n. 24, ora confluita nel "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", l.r. 16/07/2007, n. 16, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana
--	--	--	--	---

				denominato “Parco Agricolo Sud Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”. In base all’art. 157 della l.r. 16/07/2007, n. 16 le finalità del Parco Agricolo Sud Milano sono la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché la fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. Il territorio del Parco è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 7/818 del 03/08/2000, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. 86/83. Il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano persegue l’obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria, dell’ambiente naturale nonché di salvaguardia dell’attività agricola e del paesaggio del Parco. In rapporto agli obiettivi istitutivi richiamati, di tutela e valorizzazione dell’attività agricola, dell’ambiente e della fruizione, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in “territori” cui lo stesso Piano sovrappone “ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche” ed “elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale”. Tali elementi di tutela, in quanto testimonianza dell’antica organizzazione dell’agricoltura dei territori del Parco Agricolo Sud Milano, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e caratterizzazione complessiva anche in relazione al contesto entro il quale sono collocati, evitando che nuovi interventi comportino lo snaturamento degli elementi e dell’ambito nel quali sono inseriti. Richiamate le principali misure mitigative individuate: “interventi di ripristino ambientale-naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico” (es. Parchi regionali, ecc.); “interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale”; “ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali”; “rimboschimenti”; “ricostituzione di zone umide”; “realizzazione di fontanili, muretti a secco o altri manufatti dell’agricoltura tradizionale, con funzioni ecologiche di connettività”; “programmi
--	--	--	--	---

				di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ai comportamenti dell'avifauna"; "interventi per favorire la nidificazione dell'avifauna", il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano richiede di integrare tali misure mitigative, con particolare riferimento agli "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale" prevedendo opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche. La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali rappresentano, infatti, le principali finalità istitutive del Parco regionale declinate nell'apparato normativo del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco che qualifica le attività agricole quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione dello stesso Parco. I territori agricoli tutelati devono essere conservati nella loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento, il consolidamento ed evitando che interventi per nuove infrastrutture e impianti tecnologici, comportino non solo la loro riduzione ma anche la frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole. La salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole produttive assumono un ruolo fondamentale per il sostentamento della rete ecologica e per il potenziamento degli ambiti caratterizzati da un più alto grado di naturalità. L'importanza, quindi, di mantenere l'integrità e di promuovere la valorizzazione delle aree agricole produttive poste a contorno dei siti di valore naturalistico, discende dalla necessità di garantire le connessioni ecologiche dei siti stessi con le aree circostanti, scongiurandone l'isolamento che condurrebbe ad un impoverimento degli habitat e delle specie presenti. Il Parco Agricolo Sud Milano si riserva di esprimere ulteriori osservazioni di merito, nelle successive fasi del procedimento di V.A.S., una volta che saranno definite le azioni operative riferite al Piano di Sviluppo 2019. La Provincia di Pavia esprime le seguenti osservazioni. I Siti di Rete Natura2000 presenti sul territorio della Provincia di Pavia sono principalmente
--	--	--	--	--

				concentrati a nord del fiume Po, in pianura, e sono caratterizzati dalla presenza di zone umide, ambienti fluviali e ambienti agricoli, dove si rilevano prevalentemente i seguenti habitat di interesse comunitario: - 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion - 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione di Chenopodium rubri p.p. e Bidens p.p. - 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 91F0 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minor) La Rete Ecologica Regionale collega i Siti tramite numerosi corridoi primari sia di tipo fluviale che terrestre, alcuni dei quali ad alta antropizzazione con varchi da deframmentare. Il Sito Natura 2000 IT 2080501 ZPS Risaie della Lomellina è privo di Piano di gestione ed è caratterizzato da un ampio territorio connotato da elementi ambientali naturali/seminaturali di pregio (rete idrica naturale/irrigua, garzaie, aree umide, paleoalvei, formazioni boschive), che coesistono con numerose attività produttive principalmente legate alla filiera del riso; attualmente per la sua tutela vigono le norme previste dalla dgr 4429/2015, "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.p.r. 357/97 e smi e del D.M. 184/2007 e smi e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 Lombardi". Nel gennaio del 2019 la Commissione europea ha ufficialmente riconosciuto i Siti di Importanza Comunitaria Sassi Neri-Pietra Corva e Le Torraie – Monte Lesima; anche questi siti sono in gestione alla Provincia di Pavia che con DP n. 58/2019 ha adottato le misure minime di conservazione e le norme per la valutazione di incidenza. La disamina del Rapporto preliminare ambientale 2019 si è maggiormente concentrata sui contenuti dei paragrafi relativi a: - Analisi dei potenziali effetti ambientali - Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell'effetto Indicazioni sulla metodologia del successivo Rapporto Ambientale Analisi degli effetti ambientali - Gli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione
--	--	--	--	--

				- L'analisi di sintesi degli effetti complessivi del Piano - La stima degli effetti cumulati - Criteri generali per la VIncA Quanto contenuto nei punti sopramenzionati risulta in sintonia con gli obiettivi di conservazione generali da perseguire per la tutela dei Siti in gestione. Si ritiene quindi di concordare con l'impostazione generale dei Piani di Sviluppo che prevede l'adozione di metodologie ed azioni, volte a evitare/minimizzare all'origine eventuali interferenze e criticità, nonché la realizzazione di programmi di monitoraggio ambientale. Considerata la portata e la complessità degli interventi, si ritiene di demandare le considerazioni definitive all'applicazione di Valutazioni di Incidenza specifiche e localizzate, nel momento in cui saranno definite azioni più puntuali, che interesseranno i Siti Natura2000 di competenza e/o gli elementi di connessione individuati dalle Reti Ecologiche regionale e locali. Si riconosce comunque all'impostazione generale del PdS 2019 la compatibilità con i principi di salvaguardia di Rete Natura2000, in quanto emerge evidente l'intenzione di porre particolare attenzione alla valutazione delle possibili interferenze sui Siti, con il ricorso ad "opportuni indicatori". Resta inteso che lo Scrivente, per i Siti di propria competenza, valuterà le possibili pressioni derivanti dalla messa in atto degli interventi, rapportandole ai Piani di gestione, alle misure di conservazione e agli obiettivi di salvaguardia dei Siti interessati. Il Parco regionale Campo dei Fiori chiede che la definizione degli Ambiti di analisi (§ 7.2) consideri anche le aree di cantiere e le strade e piste di accesso, quando localizzate in ambiente naturale. La Provincia di Lodi, in qualità di Ente gestore di quattro siti Rete Natura 2000, per quanto di competenza, comunica quanto segue. La Provincia di Lodi è Ente gestore di 4 ZPS, denominate: - IT2090702 – <i>Po di Corte Sant'Andrea</i> - IT2090501 – <i>Senna Lodigiana</i> - IT2090503 – <i>Castelnuovo Bocca d'Adda</i> - IT2090701 – <i>Po di San Rocco al Porto</i>, così caratterizzate. ZPS IT2090702 - Po di Corte Sant'Andrea Il sito ha un'estensione di 135 ettari e ricade all'interno del Comune di Senna Lodigiana. Si tratta di un'importante area di sosta durante lo svernamento e la migrazione di limicoli e anatidi, con presenza di specie vegetali e animali rare e minacciate. Sono presenti specie alloctone invasive e gli habitat ripari sono banalizzati.
--	--	--	--	--

				Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento dei terreni agricoli, alterazioni fisiche del corpo idrico, modifiche della zona riparia dei corpi idrici. Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive. <i>ZPS IT2090501 – Senna Lodigiana</i> Il sito ha un'estensione di 23 ettari e ricade all'interno del Comune di Senna Lodigiana, comprende un isolone sabbioso del Po, con presenza di tratti a cespuglieto; l'area è interessata in maniera significativa dalla migrazione e dallo svernamento di limicoli ed anatidi, configurandosi come un'importante area di sosta; notevoli anche le presenze nidificanti di caradriformi, laridi e sternidi. Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli. Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive. <i>ZPS IT2090503 – Castelnuovo Bocca d'Adda</i> Il sito ha un'estensione di 163 ettari e ricade all'interno del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, comprende ambienti ripariali localizzati in un'ansa del fiume Po; la biodiversità potenziale è ridotta dalla presenza di ecosistemi semplificati, quali, ad esempio, gli impianti di essenze alloctone legati all'arboricoltura da legno. Il sito è punto di sosta migratoria per un gran numero di specie ornitiche nidificanti in ambienti umidi (quali Anseriformi, Passeriformi e rapaci), presentando concentrazioni significative di individui nei periodi di passo. Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli. Vulnerabilità e criticità generali: impianti monoculturali di specie arboree, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive. <i>ZPS IT2090701 – Po di San Rocco al Porto</i> Il sito ha un'estensione di 132 ettari ed è ricompreso nel territorio comunale di San Rocco al Porto, è interessato da molteplici specie migratrici e nidificanti, che frequentano l'area per
--	--	--	--	--

				motivi trofici, pur essendo in presenza di habitat ripari banalizzati ed elevato inquinamento delle acque ed eutrofizzazione. Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli. Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive anche a seguito di attività estrattive, presenza di specie alloctone invasive, riduzione delle fasce di vegetazione. I Siti Natura 2000 gestiti dalla Scrivente Amministrazione non dispongono di un Piano di Gestione specifico, pertanto, si richiama la DGR n. 8/9275 del 08.04.2009, che reca determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde. Con riferimento all'Inquadramento normativo della Valutazione Ambientale Strategica (paragrafo 2.1 del RPA, pagina 14) si ritiene opportuno richiamare anche la D.g.r. 12 settembre 2016 - n. X/5565 Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale». Si prende atto che: ➤ per quanto riguarda le valutazioni ambientali, Terna, oltre a sottoporre a VAS i propri Piani di Sviluppo, sottopone a Valutazione di Impatto Ambientale i Progetti (degli interventi previsti dai Piani) nell'ambito del procedimento unico, ove richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; ➤ i Soggetti competenti in materia ambientale a livello provinciale potranno essere individuati solo a valle della identificazione di eventuali azioni operative a scala territoriale; ➤ il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale è l'unico strumento di pianificazione del settore elettrico ed è già stato sottoposto più volte a VAS, costruendo un complesso di metodologie, tecniche e pareri motivati, articolato e in interazione con gli sviluppi annuali; ➤ tendendo ad evitare l'interferenza della nuova infrastruttura elettrica della RTN con le aree di pregio, la fase di VAS contribuisce, a monte, a mitigare/evitare gli effetti ambientali della successiva attuazione del Piano, accrescendone la sostenibilità; ➤ è definito uno specifico indicatore Iv, che permette di determinare il livello di possibile
--	--	--	--	---

				interferenza che l'azione potrebbe potenzialmente generare su ciascuna macrocategoria di habitat indagata; ➤ le valutazioni per la mitigazione, relativa alla realizzazione di interventi di sviluppo, necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di Progetto. Solo nella fase di VIA, pertanto, e attraverso un confronto con le Autorità competenti e con il Territorio, tali valutazioni possono trovare la più appropriata e corretta soluzione tecnica, da utilizzare anche come azioni volte a compensare eventuali impatti ambientali residui; ➤ il monitoraggio è stato strutturato secondo tre macro tipologie: • monitoraggio di avanzamento • monitoraggio di processo • monitoraggio ambientale, territoriale e non territoriale, fornendo anche, ove più opportune, valutazioni qualitative relativamente al perseguimento degli obiettivi. Si rileva la necessità di condividere insieme all'Ente gestore dell'area protetta anche le attività di cantiere, al fine di non impattare sui suoli e sulle specie floristiche e vegetazionali presenti nelle vicinanze e lungo i corsi d'acqua e per non arrecare disturbo alla fauna locale. Fermo restando quanto rassegnato, si evidenzia che una specifica e più attenta Valutazione di Incidenza dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo intervento previsto e/o in attuazione del PdS RTN, che abbia effetti diretti e indiretti sui siti Natura 2000 e sugli elementi delle Reti Ecologiche di collegamento, così come previsto dal DPR 357/97 e s.m.i.
11	ARPA Sicilia	MATTM-2020-0033027	08/05/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 8 del 2019
12	Regione Liguria	ALL. 1	08/05/2020	2019-2020 Allegato Vedere Osservazione 24 del 2019
13	DG SUA	MATTM/2020/33733	11/05/2020	2020 Osservazioni DG RIA Vedere Osservazione 9 del 2019
14	ARPAT -	MATTM/2	14/05/2020	2019-2020

	Direzione Tecnica - Settore VIA/VAS	020/34696		Vedere Osservazione 11 del 2019
15	Regione Veneto	MATTM/2 020/35341	15/05/2020	2020 Vedere Osservazione 14 del 2019
16	DG SUA	MATTM/2 020/35556	18/05/2020	2020 Per quanto attiene la materia della protezione del suolo e il dissesto idrogeologico, nel documento sono individuati i soggetti coinvolti nel processo partecipativo – tra i quali tutte le Autorità di bacino distrettuale – e specificati gli obiettivi di sostenibilità che, in materia di suolo, sono finalizzati a “preservare le caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d’uso”, “minimizzare la movimentazione di suolo sia in ambiente terrestre che marino” ed “evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica”. Nell’analisi degli strumenti che indicano le politiche di sostenibilità ambientale di riferimento, sia internazionali che nazionali, sono individuati ed esplicitati i riferimenti legislativi che disciplinano il tema della difesa del suolo. Il documento prende inoltre in rassegna i piani di Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) redatti ed approvati sull’intero territorio nazionale; richiama i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), rimandando alla successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale l’individuazione di quelli pertinenti a seguito della definizione degli interventi del PdS 2020. È opportuno ribadire che i piani di distretto (PGA e PGRA) ed i PAI, seppure interessino solo porzioni del territorio nazionale, sono gerarchicamente sovraordinati agli altri piani e che i PGRA e i PAI a suo tempo redatti dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto non possono essere considerati atti di “Pianificazione a livello interregionale e sub regionale” così come indicato dal titolo del paragrafo. In merito al paragrafo 8.4 “Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell’effetto” si rileva che il documento non fa alcun riferimento agli aspetti del dissesto geomorfologico né alle tematiche che riguardano il consumo e il degrado del suolo; ugualmente non si menziona la necessità che gli interventi individuati dal PdS 2020 dovranno essere coerenti con la normativa di attuazione dei PAI e delle misure dei PGRA, pur essendo, tuttavia, genericamente dichiarato che “il

				PdS verrà esaminato sia in relazione al contesto programmatico e della pianificazione sovraordinata e di pari livello sia rispetto alla pianificazione e programmazione più propriamente territoriale, nel momento in cui si manifesta un'esigenza di sviluppo all'interno di un preciso ambito territoriale" (paragrafo 9.2.2 La coerenza esterna). Infine, tra "Gli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione" (paragrafo 9.5.1) viene considerato tra i rischi naturali l'effetto che può comportare l'occupazione di aree a pericolosità idrogeologica con l'individuazione dello specifico indicatore Ist 16 "Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica", dettagliato nella scheda riportata nell'allegato del Rapporto preliminare. Nell'indicatore "Tutela degli ambienti naturali e seminaturali" (Ist03), tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale è annoverato anche quello di "Preservare le caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d'uso" (OAS12). Per quanto attiene la tutela delle risorse idriche e la protezione dei corpi idrici, si segnala, al paragrafo 6.2.3. "Pianificazione a livello interregionale e sub regionale", che il numero dei distretti idrografici attualmente presenti in Italia, è 7 (e non 8), per effetto delle novazioni introdotte dalla Legge n. 221/2015, che hanno accorpato il Distretto del Serchio a quello dell'Appennino Settentrionale e modificato l'attribuzione di alcuni bacini regionali e interregionali ex Legge n.183/1989 ai nuovi Distretti. Al paragrafo 7.1 "Premessa", ove si esprimono le categorie e tipologie degli elementi da considerare ai fini della caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dagli interventi, si raccomanda, infine, di censire la categoria "Reticolo Idrografico" sulla base delle fonti informative ufficiali, provenienti dal Ministero dell'ambiente, dalle Regioni e, soprattutto, dalle Autorità di bacino distrettuali, considerando le associazioni e i soggetti non pubblici fonti secondarie, ove ritenuto utile.
17	Regione Friuli Venezia Giulia	MATTM/2020/36996	21/05/2020	2020 Come già segnalato per il precedente PdS anche il RAP 2020 rispetto alla struttura molto articolata del Piano, si configura poco relazionato e contestualizzato agli interventi di previsione, in quanto si limita a riproporre fondamentalmente solo il processo metodologico utilizzato nella procedura di valutazione ambientale strategica. Nella sezione 3.3 "<i>I contenuti del RPA e RA da normativa</i>" gli elementi dell'Allegato VI del D.Lgs 152/2006 figurano trattati in modo parziale

				come pure la descrizione dei contenuti del PdS 2020, riproponendo un approccio più metodologico che contenutistico. Il documento è schematizzato sulla tipologia generalizzata di azioni gestionali e operative, già proposte nei precedenti Piani. Nessuna azione presenta una localizzazione sul territorio nazionale. Ma in mancanza di una contestualizzazione degli interventi, ed una descrizione della loro consistenza non appare possibile valutare correttamente gli effetti esercitati dal Piano, ciò rende poco costruttivo il confronto in questa fase di scoping. A questo proposito si invita nuovamente a considerare la necessità di integrare in futuro i documenti del RAP inserendo già nella prima fase di consultazione una sezione specifica che illustri, anche solo schematicamente, i nuovi interventi strutturali previsti assieme alle eventuali variazioni, modifiche ed integrazioni introdotte dal Piano annuale, assieme alla loro contestualizzazione territoriale. In tale sezione sarebbe opportuno illustrare anche il bilancio sulle differenze, risultanze e criticità emerse dal precedente PdS annuale. Dal sito web di Terna appare già consultabile la documentazione di Piano, anche se non sottoposta a base di consultazione, né illustrata, magari in modo sintetico, nei documenti preliminari di VAS trasmessi. Da tali elaborati (<i>Piano di sviluppo 2020 e 2020 Piano di sviluppo interventi per la connessione alla RTN</i>) parrebbe che la Regione Friuli Venezia Giulia sia interessata da interventi di connessione alla RTN da realizzare quali: - connessioni di centrali elettriche - connessioni di utenti di consumo - sviluppi rete sinergici con rete Rete ferroviaria italiana (RFI). Non trovando un chiaro richiamo all'interno del Rapporto preliminare si chiede di specificare quali siano le opere oggetto di Valutazione ambientale strategica per l'annualità 2020 e per queste fornire un maggior grado di dettaglio conoscitivo nel RA, approfondendo in particolare le tipologie degli interventi previsti per la realizzazione delle opere, e individuando la loro localizzazione. Anche in questo caso come per il PdS precedente si ritiene di dover riservare le proprie considerazioni ambientali per la successiva fase di consultazione VAS, e solo dopo aver acquisito le informazioni a chiarimento di tali argomenti. In via generale ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento della frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, si invita ad analizzare, nella
--	--	--	--	---

				redazione del RA, la loro presenza con un'adeguata analisi e studio delle alternative, tenendo in considerazione tutti i piani e gli strumenti di tutela e miglioramento della biodiversità. A tal proposito, in questa sede si sottolinea, soprattutto l'importanza di preservare la funzionalità ecologica della Rete ecologica regionale RER istituita con il Piano paesaggistico della Regione FVG approvato con DPR n 111 del 24 aprile 2018. A titolo collaborativo si ricorda che tutta la documentazione ambientale è consultabile e accessibile dalla piattaforma web regionale irdat al link: http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutela.xml e dal sito tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali: https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/ Un tanto anche in considerazione al fatto che nella Vas in argomento le scelte strategiche non hanno una localizzazione definita, mentre la valutazione di incidenza si concentra sui singoli Siti Natura 2000, richiedendo uno studio e una rappresentazione del sito specifica. Terna propone di seguire le indicazioni fornite dal MATTM, valutando le possibili interferenze, che le azioni potrebbero potenzialmente generare su ciascuna Macrocategoria di habitat indagata. Come già segnalato per i PdS delle passate annualità, si è dell'opinione che nella valutazione di incidenza oltre a valutare il sopraccitato aspetto, debbano essere valutate anche le interferenze con le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE e le misure di mitigazione che verranno adottate per limitare gli impatti. Si evidenzia infine, che gli ambiti tutelati a scala regionale, oltre a Zone speciali di conservazione (ZSC ex SIC), Zone di Protezione speciale (ZPS), Parchi e Riserve regionali di cui alla LR 42/96 (Norme in materia di parchi e riserve regionali), comprendono anche biotopi (sempre tutelati dalla LR 42/96) e prati stabili di cui alla LR 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali). Si rileva un tanto anche per quanto riguarda il calcolo degli indicatori di sostenibilità ambientale nel caso di interventi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: nella scheda dell'indicatore <i>“Tutela aree di pregio per la biodiversità –Ist 01”</i> nel calcolo della superficie di aree protette dovrebbero essere considerati anche gli eventuali biotopi o prati stabili di cui sopra.
--	--	--	--	--

18	Provincia Autonoma di Trento	MATTM/2 020/37832	22/05/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 16 del 2019
19	ARPA Basilicata	MATTM/2 020/37607	22/05/2020	2019-2020 Vedere Osservazione 17 del 2019
20	Regione Toscana	MATTM/2 020/37783	22/05/2020	2019-2020 Solo lettera di trasmissione Vedere Osservazione 15 del 2019
21	ARPA Friuli Venezia Giulia	MATTM/2 020/38644	26/05/2020	2020 Preso atto di quanto riportato nel RPA riguardo all'impostazione, prettamente metodologica e schematica, che si è voluta dare al RPA e alla struttura delineata in fase di scoping per la predisposizione del successivo Rapporto Ambientale di VAS (d'ora innanzi RA); Constatato che il RPA del PdS2020 nell'impostazione e nei contenuti ripropone quanto già riportato nel RPA del PdS2018, sul quale la scrivente Agenzia si è già espressa (vedasi parere ns. prot. n. 26051/2018) e in quello del PdS2019; Tenuto conto di quanto riportato nell'Allegato I al RA del PdS2018 in riscontro alle osservazioni sul RPA del PdS2018 fatte dagli SCA datato giugno 2019; Considerato che nel RPA non viene delineata nessuna collocazione territoriale, seppur di massima, degli interventi, limitandosi il RPA a proporre delle analisi teoriche di larga scala basate su macro-tipologie di azioni di intervento; Stante che tutte le informazioni sugli interventi proposti viene demandata alla fase successiva di RA, sebbene sul sito internet di TERNA risulti già presente il PdS2020 dove vengono elencati gli interventi di "Potenziamento asset esistenti/ Realizzazione nuovi asset" e i "Nuovi Interventi che interessano il territorio nazionale". Ciò non risulterebbe in linea con quanto riportato nel RPA "[...] il presente Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto congiuntamente allo sviluppo delle elaborazioni del PdS 2020 e pertanto la sua impostazione metodologica e la definizione dei suoi contenuti rispecchiano lo stato di avanzamento dello stesso" (pag. 10); Rilevato che risultano essere già stati programmati per il 2020 gli "Interventi per la connessione alla RTN" e la "Sintesi Tabellare" in formato elaborabile dei principali dati relativi agli interventi pianificati, agli interconnector e alle merchant lines; Si formulano le osservazioni di seguito riportate.

				Data la natura esclusivamente strategica e metodologica che Terna ha voluto dare al RPA, pur ritenendo in generale coerente lo schema di valutazione per tipologie proposto, si ritiene che l'assenza di informazioni sui nuovi interventi e soprattutto sui territori potenzialmente coinvolti, limita fortemente il contributo che la scrivente Agenzia può fornire in merito. Considerato che i possibili effetti dell'attuazione di un piano sul territorio dipendono e variano a seconda delle specifiche caratteristiche dell'ambito territoriale interessato si ritiene che una generica descrizione di tipologie di azioni e di effetti, avulsa dalla collocazione territoriale degli interventi, non consenta all'Agenzia, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, di adempiere in maniera adeguata/efficace a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (ex art. 5, comma 1, lettera s) e di contribuire quindi a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA in riferimento allo specifico territorio di competenza, limitando pertanto il contributo a osservazioni di carattere molto generale. Stante la complessità della documentazione di piano che risulta articolata in più elaborati (Piano, stato di avanzamento annualità precedenti, sintesi tabellare degli interventi, relazioni di monitoraggio anni precedenti) si reputa indispensabile che il futuro RA si presenti come una sintesi strutturata delle diverse informazioni contenute nei singoli elaborati. Un tanto al fine di poter disporre di un quadro complessivo ed esaustivo degli interventi che s'intende realizzare e dei territori interferiti. In merito agli interventi previsti dal PdS 2020 per il Friuli Venezia Giulia, nel capitolo "Sviluppi Rete sinergici con Rete ex-RFI", viene riportato l'intervento "250 - P Riassetto rete Caneva Riassetto rete alta tensione e superamento delle derivazioni rigide presenti nell'aria" già presente nei precedenti PdS, in particolare in quello del 2018, dove ARPA-FVG si era espressa chiedendo dei chiarimenti sull'opera in progetto e sul territorio interessato dal riassetto della linea. Nel PdS 2020 e nel documento 'Avanzamento degli interventi – Area Nord Est' viene riportata la scheda 213-P che coinvolge la realizzazione di una nuova stazione 380/220/132 kW presso l'impianto 220/132 di Pordenone. Si chiede di fornire maggiori precisazioni, anche planimetriche, sull'opera in progetto. In diverse parti della documentazione fornita e di quella reperibile sul sito Internet di TERNA, si fa riferimento alle criticità presenti nell'area del
--	--	--	--	---

				Nord-Est, in particolare per quel che riguarda la connessione con la Slovenia ed il nodo di Redipuglia. Diverse sono le schede riconducibili al Friuli Venezia Giulia (v. in particolare l'intervento 207-P e il 253-P), così come altri interventi che potrebbero avere delle ricadute sui flussi di corrente a livello regionale (v. intervento 200-I) e su scenari ancora in fase di valutazione (v. cod 205-S - Elettrodotto 380 kV Interconnessione Italia – Slovenia). Di conseguenza, non trovando una trattazione organica con i vari scenari già definiti ed in previsione, per quel che riguarda la gestione delle connessioni con la Slovenia e più in generale sul tema delle interconnessioni con l'estero (e che potrebbe coinvolgere anche il collegamento con l'Austria ed il nodo di Planais), risulta difficoltoso avere una visione sulle possibili ricadute a livello ambientale sul territorio regionale. Si chiede pertanto che la documentazione di VAS includa uno specifico capitolo dedicato al Friuli Venezia Giulia e alle interconnessioni con l'estero, coerentemente a quanto sopra osservato. Premesso un tanto nella predisposizione del successivo RA si raccomanda di riportare: - Le risultanze dei monitoraggi dei piani delle annualità precedenti (più volte citati nel RPA), in accordo con quanto previsto al c. 4 art. 18 del T.U.A. (“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono [...] comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”), utili a indirizzare le scelte di piano dei successivi PdS sia riguardo agli aspetti metodologici che di definizione degli interventi. - Una sintesi dello “stato di Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” che possa fornire un quadro chiaro ed esaustivo degli interventi di sviluppo già inclusi e valutati nei Piani precedenti ma che hanno effetti anche sull'annualità in corso. - Una chiara esplicitazione dei singoli interventi (nuovi interventi o modifiche/implementazione di interventi programmati nella annualità precedenti) riferiti all'annualità in corso e della loro localizzazione. Solo in tal modo risulterà possibile comprendere quali siano gli aspetti ambientali e le criticità degli areali interferiti, sia direttamente che indirettamente dalle azioni di piano, ed esprimere le considerazioni in merito agli ambiti territoriali di competenza. - Una valutazione approfondita dei potenziali effetti di ogni singolo intervento, stimati sia a
--	--	--	--	---

				livello di intervento che cumulativi, tenendo in debita considerazione tutti gli interventi che agiscono sul singolo territorio siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa, o relativi a progetti di interconnessione merchant-line e delle Connessioni di Utenti di consumo. Pur prendendo atto che questi ultimi sono delle iniziative sviluppate da privati e “non rientrano pertanto tra le attività di sviluppo della RTN pianificate da Terna” (vedasi Allegato I al RA del PdS2018) non appare possibile vengano esclusi a priori dalla valutazione complessiva degli effetti. - La descrizione degli scenari analizzati all’interno del Documento di Descrizione degli Scenari 2019, propedeutico al Piano di Sviluppo 2020, su un orizzonte temporale che si estende fino al 2040 (anni orizzonte 2025, 2030 e 2040). - La descrizione delle possibili azioni di riduzione e mitigazione degli effetti sia in ambiente marino che terrestre. In merito alle aree di tutela ambientale si segnala che nel Friuli Venezia Giulia andranno considerate, oltre ai parchi e riserve naturali regionali, ai siti Natura2000 (ZSC, SIC, ZPS e pSIC), alle Important Bird Areas (IBA) e alle Zone umide di importanza internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar, anche le Aree di Rilevante interesse ambientale (ex art. 5 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.), i Biotopi (ex art. 4 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.) e i prati stabili (ex L.R. 9/2005 ss.mm.ii.). Per il calcolo dell’indicatore territoriale Ist01 “Tutela delle aree di pregio per la biodiversità” andranno pertanto computate tutte le aree di tutela ambientale. Per quanto concerne l’indicatore Ist04 “Tutela delle reti ecologiche” si segnala che il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.P.R. del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres) ha istituito la Rete ecologica regionale (RER) del Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/#id9). Riguardo ai dati utili a definire il contesto ambientale all’interno del RA si segnalano i quelli relativi al consumo di suolo contenuti nel Report SNPA n. 8/2019 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019” (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-
--	--	--	--	--

				di-suolo). Al fine di rendere più concreto ed efficace il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di scoping, si raccomanda infine che nei futuri Rapporti preliminari vengano sempre inserite informazioni, quantomeno di massima, riguardo agli interventi proposti (nuovi interventi o modifiche/implementazione di interventi programmati nella annualità precedenti) e agli areali interferiti, come d'altronde fatto per i PdS antecedenti all'annualità 2018, e segnalata la loro eventuale interazione con altri interventi di infrastrutturazione (piani, programmi, progetti) in atto sui medesimi territori. Pare inoltre opportuno vengano trasmessi, oltre al RPA, anche i documenti di piano disponibili.
22	ARPA Friuli Venezia Giulia	MATTM/2 020/38644	26/05/2020	<i>Vedere Osservazione 21</i>
23	DG ECI	MATTM/2 020/39438	28/05/2020	2020 <i>Vedere Osservazione 23 del 2019</i>
24	Regione Liguria	MATTM/2 020/40124	29/05/2020	2020 <i>Solo lettera di trasmissione</i> <i>Vedere Osservazione 25 del 2019</i>
25	Regione Piemonte	MATTM/2 020/45287	16/06/2020	2019-2020 <i>Vedere Osservazione 26 del 2019</i>
26	ARPA Puglia	MATTM/2 020/57124	22/07/2020	2019-2020 <i>Vedere Osservazione 27 del 2019</i>

CONSIDERATO che, le risultanze dell'istruttoria, hanno evidenziato la necessità, in particolare, di sviluppare e integrare, in sede di redazione del Rapporto Ambientale, gli aspetti di seguito individuati e oggetto di specifiche osservazioni nel seguito del presente parere:

- Relativamente alla caratterizzazione ambientale,
 - Tener conto delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli interventi previsti, evidenziando i profili di sensibilità ambientale (anche collegabili alla presenza di aree della Rete Natura 2000, aree protette ai sensi della legge 394 e aree sensibili dal punto di vista idrogeologico e ai cambiamenti climatici), le criticità in atto e gli aspetti peculiari. Laddove gli interventi previsti ricadano anche all'interno di uno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), con possibili effetti sul suolo/sottosuolo insaturo e le acque di falda, fornire la documentazione di dettaglio (ubicazione e tipologia di intervento) anche al fine di verificare che detti interventi e opere non

pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

- Relativamente all'analisi degli effetti ambientali e delle alternative

- Identificare i possibili effetti sulla salute e sugli ecosistemi indotti dalle trasformazioni prodotte dalle azioni e interventi dei Piani di sviluppo 2019 e 2020 sul territorio e le comunità.
- Riportare l'elenco dei tratti di linea e delle stazioni elettriche in cui saranno applicate le azioni gestionali, indicando in dettaglio in che cosa consista l'azione stessa e in particolare se implichi aumento di carico di corrente.
- Descrivere più dettagliatamente le modalità di costruzione degli scenari di riferimento (attuali e futuri) e delle alternative, in considerazione di una prima analisi degli effetti dell'attuazione degli interventi e delle azioni previste da entrambi i Piani rispetto alle componenti ambientali. Fornire una visione sulle possibili ricadute a livello ambientale anche rispetto alle interconnessioni con l'estero.
- Approfondire le criticità di rete riscontrate ed evidenziate nel PdS di riferimento, prevedendo adeguate modalità di intervento per eliminare e/o mitigare gli effetti ambientali negativi sia in ambiente marino che terrestre.

Inoltre, per tale aspetto si rappresenta che:

nel paragrafo 5.2.5 del RPA si riporta che sono state individuate due differenti macro-tipologie di azioni: le azioni Gestionali e quelle Operative; le azioni Operative sono distinte in tre tipologie, in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete:

- Su asset esistenti – **Interventi di funzionalizzazione**, intese come quelle azioni che non comportano incremento della consistenza della rete, quali la sostituzione di componenti
- Su asset esistenti – **Interventi di demolizione**, azioni comportanti l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali, a seguito della realizzazione di nuovi elementi di rete
- **Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali**, intese come quelle azioni che comportano l'introduzione di nuovi elementi di rete

Come già rilevato, nel RPA non sono riportati gli interventi previsti e, di conseguenza, nemmeno la loro localizzazione e, quindi, non sono descritte le aree interessate dagli stessi. Nel Documento del PdS, nel capitolo 5 “Nuovi sviluppi”, sono elencate le nuove attività di sviluppo della RTN pianificate nel corso del 2018 in risposta alle principali criticità di rete attuali e previste in futuro. Per ogni intervento, inoltre, è riportata una scheda descrittiva delle principali caratteristiche (aspetti amministrativi, obiettivi e

finalità, previsione della tempistica, chilometraggio, etc). **Gli interventi sembrano, quindi, ad un buon livello decisionale e di pianificazione.**

Da quanto sopra riportato e dalle informazioni contenute nel RPA, sembra che il processo di VAS avviato sia condotto su un Piano interamente formato e in cui le scelte strategiche di intervento sia state già compiute e, in particolare, che i criteri ambientali non sono stati considerati nell'ambito della scelta degli interventi, ma solo a valle delle decisioni prese. Il fatto stesso che il RPA è stato presentato nel 2020 per il PdS 2019 relativo alle *"attività di sviluppo della RTN pianificate nel corso del 2018"* (pag. 175) supporta in maniera concreta tale ipotesi.

Secondo i principi della VAS, le finalità di tutela ambientale devono rientrare tra gli elementi che indirizzano le scelte di piano, in considerazione di ciò il processo di pianificazione della RTN deve in tutte le sue fasi tenere in considerazione gli aspetti ambientali; per tale motivo, qualsiasi scelta riguardante lo sviluppo e la localizzazione della RTN che possa determinare effetti sull'ambiente deve essere oggetto di valutazione ambientale e presentare ragionevoli alternative.

- Relativamente agli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione
 - Fornire indicazioni sull'esposizione della popolazione al campo magnetico, in cui siano riportate - sulla base degli indicatori adottati - le variazioni attese in seguito alle azioni, sia gestionali che operative, previste nel Piano;
 - Definire una prima lista degli indicatori da utilizzare nelle varie fasi del processo anche definendo uno specifico indicatore per valutare la variazione dell'esposizione della popolazione a seguito di azioni gestionali di efficientamento e potenziamento che implicino un aumento del carico di corrente delle linee e stazioni esistenti, in particolare per le linee ex-RFI;
 - In merito alle aree di tutela ambientale vanno considerate, oltre ai parchi e riserve naturali regionali, ai siti Natura2000 (ZSC, SIC, ZPS e pSIC), alle IBA (Important Bird Areas) e alle Zone umide di importanza internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar, anche le Aree di Rilevante interesse ambientale (ex art. 5 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.), i Biotopi (ex art. 4 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.) e i prati stabili (ex L.R. 9/2005 ss.mm.ii.). Per il calcolo dell'indicatore territoriale Ist01 "Tutela delle aree di pregio per la biodiversità" si ritiene vadano pertanto computate tutte le aree di tutela ambientale.
- Relativamente alla stima degli effetti cumulativi
 - Fornire una prima analisi dei possibili effetti anche cumulativi del Piano, tenendo in debita considerazione tutti gli interventi che agiscono sul singolo territorio, siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa.

PREMESSO che:

- le osservazioni di seguito riportate, quando sono riferite agli obiettivi e alle azioni del Piano, hanno il fine del migliore inserimento ambientale del Piano stesso. La VAS ha infatti, tra le sue finalità, quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

formula le seguenti Osservazioni

il Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019 dovrà contenere /dovrà essere sviluppato secondo le seguenti indicazioni

Contenuti del rapporto preliminare ambientale

In considerazione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, e delle limitate informazioni contenute nel RPA trasmesso, a partire dall'individuazione degli interventi e delle aree interessate, si ritiene necessario che il RA contenga tutti gli elementi necessari ai Soggetti Competenti in materia Ambientale e al pubblico per fornire in maniera efficace il loro supporto e le loro osservazioni e si auspica che, nelle prossime annualità, tali informazioni siano presenti anche nella fase preliminare. Si rammenta che il RA costituisce un documento autoconsistente e deve contenere, oltre agli aspetti ambientali, anche la descrizione degli interventi, con un livello di dettaglio tale da consentirne la valutazione ambientale.

Il carattere esclusivamente metodologico del RPA, l'assenza di ogni riferimento agli interventi e alle aree da questi interessate è stato rilevato da molti Soggetti Competenti in materia Ambientale, quali ad esempio ARPA Lombardia, Regione ed ARPA Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, ARPA Basilicata, Regione Piemonte, ARPA Puglia.

Si ritiene necessario, inoltre, considerato che non sono presenti nel RPA, che nel RA siano riportate le principali informazioni rispetto ai PdS precedenti, quali ad esempio: stato di avanzamento, esiti del monitoraggio, criticità rilevate.

Inquadramento normativo e pianificatorio

Al fine di analizzare l'integrazione del PdS nel contesto normativo e pianificatorio, nel RPA (capitolo 6), è riportata una sintetica disamina dei principali strumenti normativi e di pianificazione interagenti con il PdS in relazione ai settori dell'energia e dell'ambiente.

- Nell'ambito di tale inquadramento, si ritiene utile arricchire l'elenco delle politiche/pianificazioni con la normativa regionale in materia di gestione forestale. Si suggerisce di integrare la Tabella 6-2 "Politiche di sostenibilità di riferimento internazionali e nazionali" per il Tema "Sviluppo sostenibile e ambiente":
 - nel Livello internazionale con il Piano d'Azione UE per l'Economia Circolare (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm);
 - Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/una-strategia-comune-per-la-riduzione-del-rischio-disastri);
 - nel Livello nazionale con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg>).
 - A livello regionale/locale al fine di individuare e valutare gli interventi di sviluppo della RTN si ritiene opportuno prendere in considerazione gli strumenti di pianificazione suggeriti nelle osservazioni pervenute dai diversi soggetti nonché integrare il quadro di riferimento con gli atti inerenti la pianificazione energetica e la protezione della biodiversità a livello regionale.
 - In merito a "Qualità dell'aria e cambiamenti climatici" (RPA, pagg. 70/71) si rileva la mancanza di alcuni riferimenti normativi più recenti che possono essere reperiti al seguente indirizzo: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/riferimenti-normativi>
- Si richiama inoltre il cd Decreto Clima: Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- A livello nazionale è riportata nel RPA la strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici che non è un atto normativo *stricto sensu*; **si ritiene necessario aggiungere il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima le cui proiezioni rappresentano un termine di riferimento per gli scenari nazionali.**

Coerenza esterna

- Scenari energetici: si rileva che i dati di produzione elettrica riportati nella figura 108 del Documento del PdS, risultano differenti rispetto a quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). La produzione eolica al 2030 nella versione definitiva del PNIEC è superiore rispetto a quella riportata nel **PdS2019**, mentre la produzione da energia solare è inferiore.

Si ritiene, quindi, necessaria la verifica di quanto riportato nel Documento del PdS.

Interventi ed alternative

Da quanto riportato nel testo del presente parere, e dalle informazioni contenute nel RPA, relativamente alle azioni ed interventi individuati, in considerazione che in tutte le fasi del processo di pianificazione della RTN devono essere tenute in considerazione gli aspetti ambientali e che la scelta riguardante lo sviluppo e la localizzazione della RTN deve essere oggetto di valutazione ambientale in considerazione della possibilità di determinare effetti sull'ambiente e presentare ragionevoli alternative.

In considerazione di quanto dichiarato nel paragrafo 9.3 del RPA: *“il livello di definizione delle azioni di Piano non implica l'indicazione di corridoi infrastrutturali né, a maggior ragione, di tracciati preliminari, risolvendosi unicamente nell'indicazione della necessità/volontà di realizzare una linea elettrica o una stazione elettrica all'interno di una determinata porzione territoriale, così da rispondere alle esigenze emerse ed agli obiettivi generali derivanti dagli obblighi concessori che Terna deve ottemperare”*, l'individuazione di corridoi preferenziali all'interno dell'area di studio non sarà, pertanto, oggetto di VAS.

Nel medesimo paragrafo 9.3 si afferma inoltre *“La formulazione normativa del tema delle alternative, se da un lato indica con chiarezza il parametro rispetto al quale debba essere svolta l'analisi delle alternative, riferendolo agli obiettivi di Piano ed alle caratteristiche del contesto territoriale del Piano stesso, dall'altro, non ne circoscrive con altrettanta chiarezza l'ambito di applicazione, ossia non definisce quali debbano essere le alternative da porre a confronto”*.

Per quanto evidenziato si ricorda che le alternative possono riguardare la strategia del Piano e le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc. Per ognuna, inoltre, dovranno essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare così quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del piano stesso.

Le alternative che saranno proposte nel RA, oltre ad essere ragionevolmente attuabili, dovranno essere descritte e valutate in considerazione anche dei possibili effetti ambientali e dovranno essere riportate le motivazioni della loro individuazione e dei criteri utilizzati per la valutazione e scelta.

Contesto territoriale

Per l'importanza che rivestono si invita all'utilizzo di fonti informative di livello locale per la caratterizzazione delle aree di studio interessate dagli interventi del PdS, in modo da evidenziare eventuali interferenze con gli elementi di naturalità del territorio e soprattutto con gli obiettivi di conservazione di specie e habitat oggetto di tutela (locale, nazionale, sovranazionale) nonché della Rete Ecologica (Regionale e Nazionale). Tra le fonti da utilizzare si suggerisce di integrare le informazioni derivate dalla pianificazione locale con dati provenienti da piani di gestione, cartografia e osservatori della biodiversità, se presenti, a livello regionale e di prendere in considerazione le fonti dati e normative/pianificatorie suggerite nelle osservazioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale valide per tutte le matrici ambientali interessate dagli interventi del PdS.

Sempre in merito alla caratterizzazione ambientale, si ritiene opportuno specificare, oltre alla superficie totale dell'area protetta interessata dagli interventi anche le percentuali di ciascun habitat interferito, in modo da poter valutare la necessità di eventuali alternative alle azioni del PdS.

Per le aree protette, inoltre, si devono integrare le informazioni con i Piani di Gestione, se adottati, in modo da verificare eventuali conflitti o incongruenze tra gli obiettivi del PdS e quelli di conservazione e gestione delle aree oggetto di tutela interessate dagli interventi.

Molte aree protette ricadono in ambito agricolo, pertanto si raccomanda di considerare anche l'agrobiodiversità intesa non solo come tutte le forme biologiche direttamente rilevanti per l'agricoltura (varietà rare di semi o di razze allevate) ma anche come tutta una serie di organismi (animali e vegetali) e habitat che si possono rinvenire nelle aree agricole (pedofauna, entomofauna, fauna selvatica omeoterma, vegetazione spontanea).

A tal proposito devono essere integrate nell'analisi tutte le informazioni disponibili (cartografia e dati) sulle "Aree agricole ad alto valore naturale" eventualmente presenti nelle aree di studio. Tali aree sono riconosciute come quelle aree in cui "l'agricoltura rappresenta l'uso del suolo principale (normalmente quello prevalente) e mantiene o è associata alla presenza di un'elevata numerosità di specie e di habitat, e/o di particolari specie di interesse comunitario".

Definizione dell'ambito di analisi

In considerazione di quanto riportato dal Proponente nel capitolo 7 del RPA:

l'identificazione delle porzioni territoriali oggetto di caratterizzazione ambientale, distinte in due tipologie:

- *Aree territoriali*: porzione di territorio interessata da una o più azioni operative di Piano;
- *Aree di studio*: porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione

la definizione delle modalità di caratterizzazione ambientale: la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni del PdS sarà condotta nel successivo RA sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi di cui alla Tabella 7.1 pag 84 del RPA;

la caratterizzazione ambientale viene effettuata per le aree territoriali interessate da tutte quelle Azioni previste dal PdS che potrebbero potenzialmente generare effetti ambientali significativi; con il termine “**Area di studio**” si intende definire la porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione.

In coerenza con tale definizione, il criterio generale sulla scorta del quale si opera l’individuazione delle aree di studio è stato identificato nella correlazione tra tipologie di azioni ed effetti ambientali potenzialmente generati da ciascuna di esse, assumendo con ciò le aree di studio come la porzione territoriale entro la quale è ragionevole ritenere che si risolvano gli effetti territorializzabili. Sulla base di detto criterio sono state definite le aree di studio relative alle seguenti tre casistiche per ciascuna tipologia di opera (lineare e puntuale), calcolandone le varie ampiezze:

- Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione
- Area di studio per Azioni di demolizione
- Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione.

Si concorda con la proposta avanzata dall’ATS di Pavia nella nota della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 del 09_04_2020) sull’inserimento della categoria “Popolazione e salute umana” fra le categorie in base alle quali sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo nel Rapporto Ambientale riportate nella Tabella 7.1 di pag 84 del RPA. Tale indicazione risulta tra l’altro coerente con gli “Obiettivi ambientali” o “Obiettivi di sostenibilità ambientale” che i Piani di Sviluppo intendono perseguire descritti nel capitolo 5 del RPA e di cui è riportato un estratto nella tabella seguente.

Tematica strategica	Obiettivi generali di sostenibilità ambientale		Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale	
Popolazione e salute umana	OA_{G5}	Ridurre i livelli di esposizione ai CEM	OA_{S7}	Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche
	OA_{G6}	Migliorare il livello di	OA_{S8}	Aumentare l’efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le

		qualità della vita dei cittadini		perdite di rete
			OAs9	Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti
Rumore	OAG7	Ridurre i livelli di esposizione al rumore	OAs10	Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore
			OAs11	Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente

Si concorda anche con quanto evidenziato dalla Struttura Autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 del 09_04_2020) sulla necessità di verificare se in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di funzionalizzazione e di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell'elettrodotto risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio. È necessario anche, così come sottolineato da ARPA Toscana (cfr. nota ARPAT 34696 del 14_05_2020), esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio.

Per verificare le eventuali interferenze con le aree protette, l'ambito di analisi deve essere maggiormente chiarito e approfondito in funzione anche delle diverse tipologie di effetti, considerando che l'entità dell'effetto dipende anche dalle caratteristiche territoriali e ambientali dell'area di studio.

Effetti ambientali

Nel capitolo 8 del RPA il Proponente, al fine di individuare ed analizzare gli effetti potenzialmente generati dall'attuazione del PdS e quindi consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere al riguardo nel RA, identifica in primo luogo i fattori che potenzialmente potrebbero esserne la causa generatrice degli effetti. Per far ciò si è proceduto allo studio delle tipologie di azioni di sviluppo previste dal PdS, al fine di raggiungere gli obiettivi di carattere tecnico-funzionale e ambientale fissati. In particolare, come illustrato nel paragrafo 5.2.5 del RPA, sono state individuate due differenti macro-tipologie di azioni: le azioni Gestionali e quelle Operative; al loro interno, le azioni Operative sono distinte in tre tipologie, in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete.

Dallo studio di ogni singola tipologia di azione di sviluppo sono stati individuati uno o più fattori causali, ovvero sono state determinate le variabili che potenzialmente generano interazioni con l'ambiente. Successivamente, è stata determinata la potenziale interferenza dei fattori causali individuati con le categorie ambientali individuate nel PdS. Da tale confronto è possibile individuare gli eventuali effetti, ovvero le modifiche, sia positive che negative, potenzialmente indotte sull'ambiente in seguito all'attuazione delle azioni di sviluppo. Per ciascuna tipologia di

effetto individuato è stata assegnata la specifica valenza ovvero, senza analizzare lo specifico contesto di attuazione degli interventi previsti dal PdS in esame e i relativi elementi caratterizzanti l'ambiente, è stato valutato a priori, per le caratteristiche dell'azione in sé, se la pressione generata dall'azione possa dar luogo a modifiche positive o negative. In questa sede l'obiettivo è, come detto, quello di stabilire per tutti i potenziali effetti, realmente generati o no, se essi possono rappresentare una modifica positiva o negativa degli ambiti interessati dall'attuazione degli interventi previsti dai PdS.

Per “fattore causale di effetto” si intende, in particolare, la forma di interferenza - diretta o indiretta - sull'ambiente, prodotta da ciascuna tipologia di azione prevista dai PdS. Le componenti ambientali identificate dalla Direttiva VAS, e confermate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono risultare potenzialmente interessate dagli interventi previsti dai PdS, in relazione alle seguenti principali tipologie di fattori di effetto:

- fattori che possono modificare il territorio
- fattori che possono avere effetti sulla qualità della vita della popolazione.

I “campi elettromagnetici” ricadono tra i fattori che possono avere effetti sulla qualità della vita della popolazione. Nella tabella 8.8 pag 94 del RPA si riporta il risultato dell'implementazione del percorso logico adottato per l'analisi degli effetti: partendo dalle azioni operative previste dai PdS, al fine di soddisfare gli obiettivi sia a carattere tecnico-funzionale che ambientale, sono stati individuati dapprima i relativi fattori causali e in seguito i potenziali effetti generati e la loro valenza.

La legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che si riferisce, nelle sue finalità, al Principio di Precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, ha introdotto il concetto di tutela dall'esposizione a lungo termine della popolazione, distinguendo tra esposizione di breve durata a livelli elevati ed esposizione prolungata nel tempo a livelli di CEM molto più contenuti.

Inoltre, per quanto riguarda gli effetti di lungo periodo sulla salute indotti dai campi di induzione elettromagnetica, nel 2002 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi magnetici a 50Hz come possibili cancerogeni per l'uomo, basandosi sull'evidenza di un'associazione statisticamente consistente tra l'esposizione residenziale ed un raddoppio del rischio di leucemia infantile per valori di campo superiori a 0.4 microTesla (2002. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol.80: Non - ionizing radiation, Part 1. Static and extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields. W.H.O./I.A.R.C. Lyon, France).

Si sottolinea pertanto che, in merito alla realizzazione di nuovi elettrodotti, nell'elaborazione degli studi di impatto ambientale, per quanto attiene alla matrice inquinamento elettromagnetico, dovrà essere effettuata la determinazione delle distanze di rispetto o delle fasce di pertinenza, prevedendo tassativamente il rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dalla norma (D.P.C.M. 08.07.2003) che, per elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato a 3 microTesla, per luoghi in cui sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore nell'arco della giornata. Dovrà comunque essere posta, in fase di progettazione dei percorsi degli elettrodotti aerei ed interrati, particolare attenzione al fine di evitare, per quanto possibile, la presenza di campo di

induzione magnetica con livelli superiori alla soglia indicata dallo IARC in aree destinate prevalentemente allo stazionamento di popolazioni specialmente in età infantile e giovanile.

Risulta inoltre opportuno che nelle valutazioni degli impatti ambientali di nuove installazioni o nuovi elettrodotti debbano essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti. Le localizzazioni degli impianti dovrà essere progettata in maniera da remotizzare, rispetto agli ambienti abitativi con permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, le aree di sovrapposizione ed interferenza di più sorgenti di campi elettromagnetici.

Nel RPA si riporta che l'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" per le due tipologie di azioni, funzionalizzazione e demolizione, ha una valenza positiva in quanto l'eliminazione delle criticità funzionali o di elementi di rete esistenti, permetterà un miglioramento delle condizioni della qualità di vita della popolazione in termini di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Per quanto riguarda la tipologia di azione "Nuova infrastrutturazione" si potrà assegnare una specifica valenza all'effetto in questione solo in un secondo momento, in quanto solo la successiva contestualizzazione dell'azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata.

Per quanto sopra evidenziato, **al fine di valutare la valenza dell'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini", si concorda con quanto evidenziato dalla Struttura Autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 09_04_2020) in merito all'utilità di introdurre, anche valutazioni in termini di variazione della esposizione della popolazione all'induzione magnetica prevista a seguito dell'attuazione degli interventi del piano, utilizzando, per esempio, descrizioni in forma di istogrammi di distribuzione per intervalli di esposizione della popolazione. Ciò al fine di consentire di capire se l'attuazione delle azioni previste dal PdS comporterà un miglioramento o un peggioramento dell'esposizione della popolazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti vigenti. In particolare per gli interventi che comportino realizzazioni di nuovi elementi di rete o funzionalizzazione dell'asset esistente che determini un maggiore sfruttamento della capacità delle linee esistenti e quindi un incremento della corrente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica. Anche per gli interventi che comportino demolizione sull'asset esistente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile riduzione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica.**

In tale ambito si sottolinea inoltre l'importanza di adottare misure strategiche volte al contenimento dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come l'adozione, ove possibile, di circuiti compensativi, di materiale schermante o di azioni quali ad esempio interrimento dei cavi, innalzamento delle linee elettriche esistenti. Tutto ciò avrebbe un peso sostanziale in termini di valenza dell'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini". La stessa legge quadro 36/2001 nell'ambito della tutela della salute,

dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 è necessario adottare misure di contenimento che abbiano l'obiettivo di minimizzare i livelli di esposizione ai CEM.

Nel paragrafo 8.3 del RPA sono individuati gli effetti potenziali con l'assegnazione della specifica valenza (positiva e/o negativa) connessi con le azioni operative previste dal PdS. In questo caso, oltre a chiarire la “variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini”, **occorrerebbe specificarne gli effetti in relazione alle azioni di funzionalizzazione, di demolizione e alle nuove infrastrutturazioni.** Rispetto alle azioni di demolizione si riporta che *“Per quanto riguarda la qualità di vita dei cittadini, risulta infatti evidente che la rimozione di elementi infrastrutturali, sia lineari che areali, comporterà un effetto a carattere positivo sotto il profilo dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici.”*. Per le azioni di realizzazione si rimanda, invece, in un secondo momento l'assegnazione di una specifica valenza a tale effetto *“in quanto solo la successiva contestualizzazione dell'azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata”*.

Ad ogni modo è evidente come tali effetti non riguardino solo aspetti di qualità della vita della popolazione ma anche di salute della popolazione; **si ritiene pertanto opportuno fare esplicito riferimento alla salute.**

Con riferimento al patrimonio naturale gli effetti considerati riguardano principalmente l'interazione con aree di valore per il patrimonio naturale.

Al fine di analizzare in modo più esaustivo i possibili effetti sul patrimonio naturale **devono essere considerati, sempre tenendo conto della scala di studio, anche informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate, indipendentemente dalla presenza di un regime di protezione/tutela, quali ad esempio informazioni sulla biodiversità, sugli habitat e sulla loro qualità, vulnerabilità e livello di disturbo, compresi aspetti riguardanti l'avifauna. Possibile fonte informativa di livello nazionale può essere il progetto Carta della Natura da utilizzare per le regioni in cui è stato implementato; altre informazioni e dati possono essere reperiti a livello regionale.**

Con riferimento all'avifauna, si evidenzia che il rischio di collisione avifauna migratrice / elettrodotti possa essere molto elevato nei corridoi migratori o negli areali riproduttivi di specie di particolare pregio conservazionistico e che tale aspetto deve essere pertanto **oggetto di attenta valutazione.**

Il paragrafo 9.5.3 riguarda la stima degli effetti cumulati. Dalla descrizione della metodologia che si intende attuare e dall'esempio riportato, si evince che saranno presi in considerazione solo gli interventi previsti dal PdS. **Si evidenzia l'importanza di tenere in considerazione gli effetti cumulativi relativi a tutte le azioni e opere insistenti (realizzati o in fase**

attuativa/realizzativa) su una stessa area i cui effetti possano cumularsi, non solo quelle del PdS in esame.

Nel paragrafo 8.4 del RPA sono fornite *“indicazioni sulle principali strategie di miglioramento da attuare al fine di contenere e/o mitigare il potenziale effetto atteso”*.

In particolare, riguardo gli accorgimenti progettuali e le misure di mitigazione adottate nei progetti, Terna prevede (pag. 100) *“la localizzazione delle opere, per quanto possibile, in ambiti non sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e non in aree protette o comunque lungo possibili corridoi ecologici...”*. **Si fa presente che, nei confronti del transito dell'avifauna migratrice, gli effetti di un'opera possono essere maggiori trasversalmente l'opera che non lungo la stessa e che tale aspetto sia oggetto di valutazione.**

Relativamente agli interventi di dismissione previsti, occorre considerare la produzione di rifiuti da essi derivanti.

Il sistema di monitoraggio

Il capitolo 9.8 del RPA fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio che sarà descritto nel RA, con particolare riferimento alla metodologia che sarà seguita per lo svolgimento dello stesso. Secondo quanto riportato nel RPA, *“il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è strutturato secondo tre macro tipologie, a loro volta suddivise in:*

- *monitoraggio di avanzamento,*
 - *monitoraggio di avanzamento complessivo,*
 - *monitoraggio di avanzamento PdS specifico,*
- *monitoraggio di processo,*
- *monitoraggio ambientale,*
 - *monitoraggio ambientale complessivo,*
 - *monitoraggio del perseguimento degli obiettivi,*
 - *monitoraggio ambientale PdS specifico (distinto nel monitoraggio di sostenibilità territoriale e non territoriale).”*

Rispetto a tale impostazione **si condivide in particolare l'individuazione del monitoraggio dell'avanzamento e di processo come supporto al monitoraggio ambientale.** Il monitoraggio ambientale, così come previsto dal Dlgs 152/06, ha la duplice finalità del controllo degli impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

Con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste nel RPA e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla norma **si ritiene significativa la componente del “monitoraggio ambientale complessivo” inteso come monitoraggio degli effetti ambientali della pianificazione della RTN che si attua attraverso la predisposizione annuale dei PdS.**

“I PdS elaborati annualmente rientrano in una pianificazione dello sviluppo della RTN a lungo termine: l'art. 9 del Disciplinare di Concessione prevede che la Concessionaria debba

predisporre annualmente un Piano di Sviluppo decennale, contenente le linee di sviluppo della RTN” (PdS 2019).

I diversi RPA/RA predisposti per ogni annualità condividono la stessa impostazione, tipologie di azioni e effetti ambientali, differenziandosi per le specifiche esigenze di sviluppo e per gli interventi proposti. Tali interventi sono soggetti a tempistiche di attuazione (pianificazione, concertazione, autorizzazione e realizzazione) diverse tra loro, anch'esse indipendenti dall'annualità in cui sono proposti. Nel RPA il monitoraggio ambientale prevede due tipologie: il monitoraggio ambientale complessivo e quello PdS specifico.

Come riportato al paragrafo 9.8.5.1 il monitoraggio ambientale complessivo *“si distingue dal monitoraggio ambientale PdS specifico descritto nel paragrafo 9.8.5.3, perché il primo, fornisce informazioni (indicatori previsionali) relative all'insieme degli interventi di sviluppo di tutti i PdS fino ad un dato momento pianificati e non intervento per intervento (e quindi Piano per Piano), mentre nel monitoraggio ambientale PdS specifico, sono introdotti gli Indicatori di sostenibilità, sia non territoriali che territoriali, e sono determinabili, seppur qualitativamente i non territoriali e quantitativamente i territoriali, intervento per intervento.”*

Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza **si ritiene opportuno che il monitoraggio ambientale complessivo preveda anche indicatori territoriali per il monitoraggio cadenzato nel tempo degli effetti ambientali dell'insieme degli interventi in realizzazione.**

Ciò consentirà di valutare in un orizzonte temporale più ampio le prestazioni ambientali della pianificazione della RTN che tenga conto di tutti gli effetti ambientali sia “territorializzabili” che non, in accordo anche con quanto previsto all'art. 18, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i ossia di tener conto delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio nei diversi anni.

In tal senso potrebbe essere utile, anche per semplificare il sistema di monitoraggio riportato nel RPA, aggregare il monitoraggio ambientale complessivo e quello PdS specifico prevedendo un monitoraggio degli effetti ambientali complessivo in cui siano mantenuti i riferimenti ai singoli PdS cui gli interventi appartengono. In sostanza gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo, vedi osservazione successiva) andrebbero aggregati al fine di avere una misura cadenzata nel tempo dell'impatto complessivo dovuto all'insieme degli interventi realizzati.

II monitoraggio degli effetti ambientali

Aree di contesto e aree di contributo

Il monitoraggio ambientale “territoriale” descritto nel RPA al paragrafo 9.8.5.3 prevede due tipologie di indicatori: gli indicatori di contesto e gli indicatori di contributo *“che si riferiscono alle aree di contesto e alle aree di contributo illustrate nel precedente paragrafo”* (vedi RPA pag. 130).

Si evidenzia che nel RPA non è riportata una definizione delle aree di contesto e delle aree di contributo. Al paragrafo 7.2 del RPA sono definite le aree di studio (*porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia*

di azione) come anche nell'esempio riportato in tabella 9-8 si parla di area di studio, mentre nell'allegato I e nelle schede relative agli indicatori di sostenibilità territoriale si parla di area di indagine.

Si chiede pertanto che nel RA siano definite tali aree e siano riportati i criteri considerati per la loro definizione. La definizione di aree di studio prestabilite ove si ritiene possano esaurirsi gli effetti ambientali, dovrebbe costituire una base di riferimento che nel corso delle fasi attuative potrebbe subire variazioni. Alle diverse tipologie di impatto potranno corrispondere aree di influenza ambientale diversa in considerazione anche di eventuali peculiarità e maggiori sensibilità ambientali specifiche delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell'intervento

Ai fini di una valutazione sanitaria e/o di un monitoraggio dello stato di salute della popolazione in relazione all'esposizione da parte degli Organi deputati alla tutela della salute della popolazione esposta a radiazioni non ionizzanti indotte dagli elettrodotti, per quanto attiene gli impatti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nella programmazione di campagne di monitoraggio di detti campi, dovrà essere posta una particolare attenzione nella previsione, oltre che di campagne di misura in grado di verificare il rispetto dei valori limite normativi, anche azioni di monitoraggio idonee ad evidenziare ed a segnalare, l'eventuale superamento delle soglie indicate dallo IARC all'interno delle abitazioni.

Indicatori di contesto e indicatori di contributo

Le tipologie di indicatori previste per il monitoraggio ambientale "territoriale" sono:

- *l'indicatore di contesto (I_{CE}) definisce ("fotografa") lo stato ambientale di fatto nell'area di contesto. Ad esempio, le aree SIC, ZPS, ecc. presenti nell'area di contesto (in km²);*
- *l'indicatore di contributo (I_{CR}) fornisce il contributo allo stato ambientale, derivante dagli effetti dell'attuazione del piano.*

Come esempio di indicatore di contributo si riporta, a pag. 130 del RPA, la superficie di aree quali parchi, riserve naturali, SIC, ZPS (in km²) preservata all'interno dell'area di contesto.

Poiché gli indicatori di contributo sono finalizzati a misurare le variazioni del contesto ambientale indotte dalla realizzazione degli interventi, è opportuno che la grandezza restituita sia la superficie delle aree interferite, ovvero delle aree in cui si manifestano gli effetti, ovvero le aree soggette ad alterazioni e/o disturbo delle proprie caratteristiche.

"Gli indicatori di contesto I_{CE} permettono di "fotografare" lo stato dell'ambiente in un determinato momento, mentre gli indicatori di contributo I_{CR} ne rappresentano la variazione legata ad un intervento/azione, cioè permettono di apprezzare la variazione del contesto ambientale provocata dall'intervento/azione di piano". (Cfr pag. 130 del RPA)

Rispetto a tale impostazione e con riferimento all'esempio sopra riportato, la misura della superficie di aree preservate/interessate dagli interventi non rappresenta propriamente la variazione dell'indicatore di contesto "superficie di area tutelata". Tale grandezza non subisce

infatti variazioni a seguito degli interventi piuttosto ciò che potrebbe subire modifiche ovvero impatti è lo stato di conservazione di specie e habitat presenti all'interno.

L'analisi delle interferenze tra aree di contributo e superfici tutelate a vario titolo e/o di pregio e interesse ambientale e paesaggistico, su cui si basa il calcolo degli indicatori di contributo, non misura nello specifico un impatto ma una pressione che in mancanza di dati idonei a misurare possibili impatti ambientali può costituire una proxy.

Indicatori così definiti si ritiene siano maggiormente idonei per l'analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative ma meno adatti per verificare/controllare gli effetti generati sulle risorse ambientali in fase monitoraggio.

Laddove possibile, è opportuno considerare indicatori di quantificazione dell'effettivo impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati. A titolo esemplificativo si suggerisce la possibilità di misurare, la superficie di determinati habitat sottratti e/o disturbati a seguito della realizzazione di nuove linee elettriche con riferimento ad esempio ad habitat prioritari.

Nel caso in cui non sia possibile misurare l'impatto ambientale legato alla realizzazione degli interventi a causa della mancanza di dati idonei, soprattutto alla scala di piano, indicatori utili a fornire indicazioni sulle pressioni che gli interventi esercitano sull'ambiente, possono essere ricondotti alla tipologia di indicatori riportati al par. 9.8.2 del RPA e denominati di "impatto territoriale" introdotti per "...rispondere a quanto richiesto dalla Delibera 627/2016/R/EEL, la quale prevede che, per gli interventi di sviluppo della rete con costo di investimento stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, sia prevista l'applicazione della metodologia di analisi costi benefici come declinata dall'Allegato A alla Delibera stessa...". Tali indicatori misurano la pressione in termini di km di rete che interessano specifiche aree che potrebbero essere applicati alle diverse tipologie di aree tutelate, aree di pregio ambientale, aree di interesse naturale e paesaggistico considerate nel RPA.

Indicatori - Allegato I

L'allegato 1 "ha ad oggetto il set di indicatori per la Valutazione Ambientale Strategica. Tali indicatori sono sviluppati per stimare gli effetti ambientali delle azioni del Piano di Sviluppo prima della loro approvazione e per monitorarli successivamente, durante le fasi di attuazione degli stessi.

Tale set si compone di due tipologie di indicatori:

- gli indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali;
- gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali."

Gli indicatori proposti sono strutturati "in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell'intervallo 0 - 1: l'indicatore assumerà valore 0 quando nell'area di indagine l'intervento previsto determina il massimo dell'interferenza, mentre valore 1 quando l'interferenza è nulla".

Secondo quanto riportato al par. 9.8.5.3 tali indicatori sono finalizzati a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali non risultano indicati in modo esplicito gli indicatori di contesto e di contributo definiti anch'essi al par. 9.8.5.3 del RPA.

Il monitoraggio degli effetti ambientali in fase attuativa del PdS, e quindi realizzativa degli interventi, avviene ad una scala di analisi di maggior dettaglio rispetto a quella di stima degli effetti operata in sede di pianificazione. In tale fase le caratteristiche degli interventi, la loro localizzazione e le risorse ambientali interessate sono chiaramente definiti. **Per tale motivo le basi informative utilizzate per popolare gli indicatori dovrebbero riferirsi a dati acquisiti a scale di maggior dettaglio.**

La base informativa a supporto del popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrebbe pertanto considerare le basi dati di livello regionale alcune delle quali suggerite nell'ambito delle osservazioni pervenute dagli SCA.

A titolo esemplificativo si segnala che diversi indicatori (Ist02, Ist03, Ist12, Ist14, Ist19, Ist20, Ist21) individuano tra le fonti informative il “Corine Land Cover”. Tale strato informativo, pur presentando un’ottima risoluzione tematica, con un sistema di classificazione gerarchico con 44 classi su tre livelli (in Italia con alcuni approfondimenti al quarto livello) e garantendo un quadro europeo e nazionale completo, omogeneo e con una serie temporale che assicura quasi trent’anni di informazioni (1990, 2000, 2006, 2012, 2018), presenta limiti in termini di risoluzione spaziale (scala nominale pari a 1:100.000, Minimum Mapping Unit (MMU) pari a 25 ettari per le classi di copertura e pari a 5 ettari per i cambiamenti di classe tra una rilevazione e la successiva). Per le finalità di monitoraggio, si suggeriscono fonti informative con maggior risoluzione spaziale, quali quelle utilizzate per la realizzazione della carta nazionale di copertura del suolo (10 metri di risoluzione spaziale) disponibile sul sito www.isprambiente.gov.it per la cui realizzazione si è fatto riferimento ai dati offerti dalla Carta nazionale del consumo di suolo, ai dati CLC e agli High Resolution Layers (HRL).

La carta di copertura del suolo sarà aggiornata in futuro con elevata frequenza (annuale) e sarà caratterizzata da un’alta risoluzione spaziale rappresentando in tal senso un riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e antropogenici. In particolare, è prevista la mappatura delle seguenti classi di copertura: superfici artificiali, superfici non vegetate naturali, alberi di latifoglie, alberi di conifere, vegetazione erbacea permanente, vegetazione erbacea periodica, superfici idriche liquide, superfici idriche solide. (cfr ISPRA, Territorio Processi e trasformazioni in Italia - Rapporti 296/2018).

Con riferimento all’interferenza con le aree agricole (indicatore Ist05 – Tutela delle aree agricole di pregio) in considerazione degli obiettivi “OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi” e “OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l’alterazione della capacità

produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, sarebbe opportuno estendere l’analisi alle aree agricole ad alto valore naturale (vedere a tal proposito anche quanto riportato nella Osservazione n. 5 della presente relazione) vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale (cfr osservazione ARPA Basilicata).

Gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali illustrati nell’Allegato I al RPA risultano essere tutti impostati sul confronto tra superfici, al fine di individuare la porzione dell’area di studio non interessata dalla presenza di aree cui lo specifico indicatore si riferisce. Tuttavia si ribadisce quanto indicato nella Osservazione n. 7 della presente relazione, al fine di analizzare in modo più esaustivo i possibili effetti sul patrimonio naturale, di dover considerare, sempre tenendo conto della scala di studio, anche informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate.

Tale valutazione dei valori naturali dovrebbe inoltre essere estesa a tutte le aree interessate, indipendentemente dalla presenza di un regime di protezione/tutela; per tale motivo la scelta di adottare pesi diversi a seconda che l’area in esame ricada o meno all’interno di zone protette/tutelate, come nel caso di alcuni indicatori proposti (ad esempio Ist01-Tutela delle aree di pregio per la biodiversità; Ist02-Tutela del patrimonio forestale; Ist-10-Tutela delle aree a rischio paesaggistico), dovrebbe in qualche modo essere rivalutata sulla base anche delle osservazioni pervenute in merito dai soggetti competenti in materia ambientale.

Con riferimento agli indicatori inerenti gli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce di utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate quali ad esempio le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di frammentazione, la funzionalità ecosistemica complessiva, il valore economico dei servizi ecosistemici e della biodiversità, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche; inoltre prevedere l’utilizzazione di strumenti cartografici di livello regionale/locale. Tali informazioni dovrebbero essere integrate per definire i criteri (alto valore ecologico di specie ed habitat) per la localizzazione degli interventi e prevedere idonee misure di compensazione adeguate al valore ecologico (ripristino di aree degradate o individuazione di nuove aree oggetto di tutela, riduzione del numero e dell’intensità delle minacce per gli habitat e le specie delle aree limitrofe ai siti individuati) da definire nelle fasi attuative degli interventi.

In virtù di quanto espresso nella Osservazione n. 2 della presente relazione in tema di gestione forestale, si suggerisce per l’indicatore Ist02 “Tutela del patrimonio forestale” di utilizzare fonti di livello almeno regionale, qualora disponibili.

Con riferimento al tema dei Rischi naturali e antropici dovrebbero essere prese in considerazione informazioni relative al rischio sismico includendo anche nell’allegato al RPA un indicatore pertinente tale tematica.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di riportare nel RA idonee cartografie riguardanti tutti gli aspetti considerati nelle analisi ambientali delle aree interessate dagli interventi.

Campi elettromagnetici -Nella tabella riportata a pag 136 del RPA sono definiti, per la tipologia di effetto “variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini”, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli indicatori ad essi correlati.

Relativamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale si evidenzia che, secondo quanto riportato nel par. 5.2.4 del RPA, il Proponente individua fra le tematiche strategiche quella relativa alla “Popolazione e salute umana” a cui corrisponde un preciso obiettivo generale di sostenibilità ambientale ossia quello di “ridurre i livelli di esposizione ai CEM” (OAg5). A questo corrisponde poi l'obiettivo specifico di sostenibilità ambientale OAs7.

Infine, nell'Allegato I si riporta la descrizione dell'indicatore Ist20 “Limitazione dell'esposizione ai CEM” e dell'indicatore Ist21 “Promozione distanza dall'edificato”.

Si concorda con quanto evidenziato dall'ATS della Brianza nella nota della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25460 09_04_2020) nell'ambito dell'obiettivo OAs7 "Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche" ed i relativi indicatori Ist19, Ist20, Ist21, si ritiene che l'indicatore Ist20 "Limitazione della esposizione ai CEM" non sia rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata.

Si osserva che tra gli indicatori proposti nel RPA non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (tra cui scuole, parchi gioco, abitazioni comprendenti quindi popolazione di adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli impianti in progetto. Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. A quanto riportato nella nota della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25460 09_04_2020) si aggiunge che tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a *minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili*. Vedere, a tal proposito, anche quanto riportato nella Osservazione n. 7 della presente relazione.

In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 e degli atti normativi di settore voluti dalla stessa legge quadro è necessario integrare il concetto di “limitazione della esposizione ai CEM” sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle

azioni previste dal PdS. Queste azioni oltretutto sono in linea con l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OA_{G5} “ridurre i livelli di esposizione ai CEM” a cui si riferisce lo stesso Proponente nel paragrafo 5.2.4 del RPA.

Nello specifico delle descrizioni degli indicatori Ist20 e Ist21 si ritiene necessario esplicitare, in linea con quanto richiesto dalla ARPA Toscana (cfr. nota ARPAT VIAVAS 34696 14_05_2020), gli aspetti legati ai criteri di scelta e alle definizioni stesse degli indicatori succitati. Si ritiene perciò necessario che per l'indicatore Ist20 sia esplicitata la definizione della superficie S_{CEM} , che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell'indicatore stesso - delle aree edificabili. Risulta necessario chiarire anche le criticità della definizione di $S_{indagine}$ legate alle problematiche della definizione di “area studio” riportate nella Osservazione n. 6 della presente relazione. Riguardo l'indicatore Ist21 si ritiene necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza L , motivata la scelta attuale del valore 0,7 per il peso p_1 , e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell'edificio dall'infrastruttura.

Gli indicatori di sostenibilità (Is01 – efficacia elettrica; Is02 – energia liberata) sono di natura qualitativa sebbene le attività di pianificazione per cui si intende adottarli siano indirizzate all'ottimizzazione di grandezze soggette a quantificazione sia pure di massima. L'indicatore Is01 (efficacia elettrica) richiama grandezze quantificabili quali le perdite di rete, capacità di scambio con altre Nazioni, riduzione del rischio di energia non fornita (elementi richiamati nella scheda dell'indicatore a pag 140). L'indicatore Is02 (energia liberata) richiama grandezze quantificabili quali il rischio di non immettere in rete energia da fonti rinnovabili, collegamento a impianti FRNP. Le azioni previste dal Piano di Sviluppo sono frutto di una pianificazione e progettazione volta all'incremento dell'efficienza della rete, alla riduzione delle perdite e all'incremento di energia da fonti rinnovabili.

La quantificazione di tali parametri e la proiezione della loro variazione costituiscono le ragioni sottese alle attività di implementazione della rete elettrica e alla progettazione degli interventi previsti nel PdS, si ritiene quindi necessario che nel RA vengano riportati con il supporto di dati quantitativi.

Rapporti di monitoraggio

Il D. lgs 152/06 prevede l'informazione dei risultati sul monitoraggio mediante reports da pubblicare con cadenza prestabilita. Al riguardo risulta disponibile sul portale TERNA Il “Rapporto di monitoraggio VAS al 31 dicembre 2019 relativo all'attuazione dei PdS 2016 e 2017 e dei PdS precedenti al 2016.

Nel RPA, però, non vi è alcun riferimento relativo alla pubblicazione dei rapporti di monitoraggio.

Nel RA dovrebbero essere definite le modalità per la comunicazione e la trasmissione e/o pubblicazione dei reports di monitoraggio (sito autorità competente, procedente, proponente) e più in generale le informazioni inerenti al flusso informativo e alla disponibilità dei dati sul monitoraggio (es. Portale TERNA sulla VAS).